

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

272^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 28 MARZO 1974

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI,
indi del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

COMMISSIONI PERMANENTI

Convocazione Pag. 13435

CONGEDI 13387

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 13387

Trasmissione dalla Camera dei deputati e
deferimento a Commissione permanente
in sede deliberante 13435

Seguito della discussione:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo Codice di procedura penale » (1489) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo Codice di procedura penale » (199), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori.

Approvazione del disegno di legge n. 1489:

BERGAMASCO 13431
COPPOLA 13428
FOLLIERI 13396

LICINI, *relatore* Pag. 13407
LUGNANO 13427
MARIANI 13388, 13423, 13430
MARTINAZZOLI, *relatore* 13402, 13425
VALITUTTI 13392, 13422
VIVIANI 13432
ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia* 13409, 13425

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interrogazioni 13435
Interrogazioni da svolgere in Commissione 13436

Per le risposte scritte ad interrogazioni e
per lo svolgimento di interpellanze:

PRESIDENTE 13435
SIGNORI 13435

SCHEMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

PRESIDENTE 13434

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE 13387
PELLA 13387

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

Sul processo verbale

P I N T O , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

P E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E L L A . Signor Presidente, a causa del ritardo dell'aereo, non ho potuto partecipare alla votazione che ha avuto luogo nella seduta di ieri mattina. La prego, nella sua cortesia, di prendere atto che, se fossi stato presente, avrei votato a favore della mozione di fiducia al Governo.

P R E S I D E N T E . Prendo atto, senatore Pella, della sua dichiarazione.

Il processo verbale è approvato.

Avverto che, nel corso della seduta, potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Martinelli per giorni 1.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

FILETTI, NENCIONI, MARIANI e PAZIENZA . — « Proroga dei termini scadenti nel periodo feriale » (1592);

SPORA, ROSA, ROSATI, ASSIRELLI, CACCHIOLI e DE GIUSEPPE . — « Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento per i tenenti colonnelli del Corpo sanitario della Marina (ruolo Ufficiali medici) e del Corpo sanitario dell'Aeronautica » (1593);

SPORA, ROSA, ROSATI, ASSIRELLI, CACCHIOLI e DE GIUSEPPE . — « Equiparazione degli ospedali militari a quelli civili » (1594);

BRANCA, ROSSI Dante, BONAZZI, OSSICINI, SAMONÀ, ANTONICELLI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia e GALANTE GARRONE . — « Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero » (1595);

GATTONI, FILETTI, TANUCCI NANNINI e TESCHI Mario . — « Norme di modifica delle leggi concernenti il personale militare ex combattente ed assimilato » (1596).

DE ZAN, PIOVANO, VIVIANI, ARIOSTO, BELOTTI, BIAGGI, CALVI, CEBRELLI, DALVIT, GAROLI, MARCORÀ, MARTINAZZOLI, MAZZOLI, POZZAR, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, VENANZI, ZUGNO . — « Istituzione dell'Università statale a Brescia » (1597).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo Codice di procedura penale » (1489) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo Codice di procedura penale » (199), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori

Approvazione del disegno di legge n. 1489

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo Codice di procedura penale », già approvato

dalla Camera dei deputati; « Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo Codice di procedura penale », d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori.

È iscritto a parlare il senatore Mariani. Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, come ha osservato ieri nella sua acuta analisi il senatore Bettiol, è evidente che il codice di procedura penale deve essere lo strumento della ricerca della verità e non la predisposizione di un rito fine a se stesso. Quindi è necessario che questo strumento imponga ai magistrati di lavorare con impegno e con una celerità maggiore di quella che non si verifichi ora, ed alle parti di partecipare attivamente al nuovo processo.

Ora, la ricerca della verità non è cosa molto facile poichè noi possiamo vederne solo un aspetto unilaterale essendo i nostri sensi limitati. Così quando addirittura la verità viene ricercata attraverso l'interpretazione di altre persone quali sono i testimoni, è evidente che ancora più difficile diventa il compito dei magistrati.

Ricordo che quando si studiava filosofia nella nostra scuola, dove oggi si studia un po' meno e si fa maggiore baccano, si ricordava il mito della caverna narrato nella «Repubblica» di Platone. Questo mito immaginava che l'uomo fosse incatenato e rivolto verso il fondo della caverna dove le ombre delle cose autentiche venivano proiettate dal sole, di modo che vi era sempre la necessità di una ricostruzione mentale delle idee e cioè della verità. La stessa cosa avviene ogni giorno quando di un individuo vediamo solo l'aspetto che abbiamo di fronte e non possiamo vedere il resto.

Questa limitazione delle capacità umane nell'approfondire le cose determina una difficoltà nel raggiungimento della verità. Il codice di procedura penale deve essere appunto lo strumento per ravvicinarci il più possibile alla verità autentica perchè sia resa giustizia, l'innocente possa essere assolto nonostante le apparenze contrarie ed il colpe-

vole punito nonostante le alchimie e le difficoltà che egli può frapporre alla ricerca dell'autentica verità.

Su questo disegno di legge tutti hanno fatto delle ampie riserve, sia il relatore nella sua veramente acuta esposizione, completa, soddisfacente, vorrei dire, per l'indagine fatta sulle proposte dei vari istituti, sia il professor Bettiol. Noi abbiamo ascoltato questi ieri sera veramente ammirati per il suo modo di esporre le cose. Ebbene, anch'egli ha avanzato amplissime riserve su taluni istituti, ha individuato talune lacune e talune eccessive precisazioni di questo disegno di legge.

Perchè allora, nonostante tali notevolissime riserve, si è voluto affrettare questa discussione e, a quanto sembra, si intende respingere ogni emendamento che venga presentato? Le riserve che sono state avanzate non sono di poco conto. Questa legge delegante stabilisce dei limiti oltre i quali non si può andare e impone determinate soluzioni dalle quali non potrà decampare la Commissione che verrà nominata dal Governo per la compilazione del codice di procedura penale; mi pare quindi che la cosa non sia da prendersi alla leggera. Il senatore Bettiol ci ha ricordato ieri sera che in Germania hanno impiegato cento anni prima di varare l'ultimo codice penale, che è stato rifatto infinite volte per aggiornarlo, per renderlo più vicino alla società moderna; il detto codice è stato varato pochi mesi fa ed entrerà in vigore solo fra due anni, cioè nel 1975, come del resto era avvenuto per il nostro codice di procedura penale del 1930 che entrò in vigore appunto dopo due anni.

Il senatore Bettiol ha osservato che le eccessive precisazioni imporranno di dare un non utile rilievo alla parte civile nel procedimento penale: infatti se ci si troverà di fronte ad un pubblico ministero, o nell'istruttoria o nel dibattimento, che si lasci facilmente « rimorchiare », il rappresentante della parte civile potrà essere colui che predominerà nel processo. Invece si tratta di stabilire la condanna o l'assoluzione in relazione alla responsabilità o all'innocenza di una persona; e a questo proposito non devono

avere prevalenza interessi economici che non sempre sono legati a dei fatti umani, come nel caso di morte o di ferimenti, ma spessissimo sono legati a dei fatti economici, come nei delitti contro il patrimonio dove l'inavvedutezza o la maggiore spregiudicatezza delle persone nei rapporti negoziali e contrattuali può determinare anche la lesione del codice penale, ma dove evidentemente non deve avere prevalenza il fatto patrimoniale di fronte alla responsabilità penale di un individuo.

Altro punto sul quale concordo con il senatore Bettiol è la questione della voluta abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove. Ho un'esperienza quarantennale nella professione e devo dire che molte volte ho potuto convincermi come il giudice, se si fosse trovato di fronte al divieto di assolvere per insufficienza di prove, avrebbe condannato. Addirittura andando a leggere le motivazioni di certe sentenze, troviamo l'affermazione esplicita che vi erano sufficienti prove per affermare la condanna e che però, essendovi altri elementi contrari che imponevano qualche perplessità, si era arrivati all'assoluzione per insufficienza di prove. Secondo il mio avviso, lasciando la formula dubitativa, sarebbe stato possibile vincere quegli scrupoli di coscienza, mentre il giudice severo, di fronte all'abolizione della possibilità di assolvere per insufficienza di prove, indubbiamente condannerà. Quando vi è una motivazione sufficiente, nonostante gli altri gradi di giurisdizione, non credo che si possa facilmente correggere l'indirizzo dato dal primo giudice, che è poi l'unico che esamina e coagula i vari elementi nel processo. Infatti il giudice d'appello e la cassazione non fanno altro che esaminare la sentenza per vedere se effettivamente contiene gli errori denunciati con i motivi di impugnazione.

La cosa che mi pare più grave per mancata precisazione — questa è una delle poche lacune, perchè per il resto questo disegno di legge è troppo indicativo di vincoli per i commissari che dovranno dare forma concreta al codice — è l'ignorare completamente che vi deve essere, come stabilisce

l'articolo 477 dell'attuale codice di procedura penale, una identità tra contestazione e attribuzione di responsabilità nella sentenza e contestazione e attribuzione di responsabilità nel rinvio a giudizio. Quando viene addirittura attribuito un fatto-reato diverso da quello che era stato contestato è evidente che vi è nullità nella pronuncia. Infatti in tale ipotesi la difesa era stata unicamente indirizzata a difendersi dal fatto-reato che era stato contestato in origine. Perciò la mutazione determina una nullità e v'è oggi nel codice di procedura penale nell'articolo 477.

Mi si potrà però osservare che potrà servire come base per i lavori della Commissione anche il codice vigente. Ma ho i miei dubbi in proposito, perchè, come è articolato il disegno di legge, si rilevano tali precisazioni che non solo costituiscono dei limiti, ma dei precetti, al di fuori dei quali non credo si possa andare allorquando si compilerà il codice di procedura penale. Perciò almeno su questo credo dovrebbe essere modificato il disegno di legge. Non so se il senatore Bettiol presenterà un emendamento, ma credo non lo farà dal momento che ha detto che nel complesso queste proposte lo appagano. Confido comunque che queste dichiarazioni, fatte verbalizzare in questa sede, possano costituire una interpretazione autentica per chi il codice dovrà applicare ove non venga inserita una norma pari all'attuale articolo 477 del codice di procedura penale. Non credo che la giurisprudenza possa creare una norma la quale dica che è nullo un procedimento il quale finisca con l'attribuzione di un fatto-reato diverso da quello che era stato contestato, se non esista in proposito una norma precisa. Ed anche questa *cross examination*, come è prevista nelle norme indicative del disegno di legge, non credo che effettivamente possa appagare la consuetudine della giustizia così come è amministrata in Italia, cioè l'estromissione completa nel corso dell'istruttoria dibattimentale del presidente o del giudice davanti al quale solo le parti possono intervenire, interrogare l'imputato, i testimoni e i verbalizzanti. Il presidente rimane uno spettatore; ma almeno si fosse in-

trodotta una norma tendente a consentire al presidente di impedire alle parti di rivolgere una determinata domanda che vada al di fuori del processo, trasformandolo, come avverrà se le norme rimangono così, in un colloquio interminabile fra le parti, specie quando vi siano degli avvocati i quali si compiacciano di essere verbosi l'uno verso l'altro; e il presidente sia costretto ad aspettare che finisca questo interminabile colloquio in occasione dell'esame dei testimoni, ripeto senza poter intervenire, senza poter stabilire i limiti della discussione, ed i termini delle questioni sottoposte al suo giudizio, per la sentenza che alla fine dovrà emettere, pur non avendo la possibilità di guidare e di approfondire l'indagine in un certo senso piuttosto che in un altro, rimanendo così un estraneo, come un semplice moderatore. Non so neppure d'altronde se avrà il potere di un moderatore come quello che vediamo sul video e cioè di troncare la discussione o di invitare i contendenti a non uscire dal tema decidendi. Questa è la situazione: da un lato questo disegno di legge è troppo indicativo per talune cose che poteva lasciare alla libertà del compilatore del nuovo codice e dall'altra parte è troppo vuoto nel predisporre talune norme. Per cui domani — sappiamo qual è l'interpretazione soprattutto dell'articolo 75 della Costituzione da parte dei giudici della stessa Corte costituzionale — potremmo trovarci di fronte ad una parte del codice che viene dichiarata incostituzionale perchè ha travalicato la legge delegante. Pertanto ho le mie notevoli perplessità e anch'io aggiungo le mie riserve a quelle già avanzate dallo stesso relatore e da coloro che sono intervenuti prima di me nella discussione di questo codice. Che sia necessario un nuovo codice di procedura penale siamo tutti d'accordo, perchè con gli annullamenti della Corte costituzionale, con le varie novelle che si sono susseguite, abbiamo evidentemente un codice che non è più armonico come poteva essere il codice Rocco, con tutte le implicazioni del fatto che era stato emanato in un clima ed in un tempo diverso. Tutte le leggi debbono aggiornarsi indipendentemente dal regime che le emana: evidentemente dal 1930 ad

oggi la società è cambiata in tutto il mondo, per cui siamo perfettamente d'accordo sul fatto che vadano cambiati e il codice penale e il codice di procedura penale.

Ma oggi, con il nostro sistema della Costituzione rigida, con la Corte costituzionale costretta a togliere quelle parti delle leggi che non sono aderenti alla Costituzione, abbiamo una specie di codice arlecchino in cui esistono rappezzamenti da una parte e vuoti dall'altra parte. Siamo quindi nelle condizioni di non sapere più esattamente se una norma sia in armonia o non sia contraddetta da un'altra norma del codice, mentre il pregio di un codice è proprio quello che ogni norma abbia la sua ragione di collegamento con le altre norme.

A mio avviso con la fretta che si è avuta non si sono appagate quelle richieste così pressanti che provengono dalle carceri: qui infatti sappiamo che l'approvazione dei codici è un pretesto per i disordini che invece molto spesso sono provocati da elementi ribelli i quali, così come si sono ribellati alla legge tanto da essere condannati, si rivoltano contro qualsiasi ordine costituito. Ma il codice di procedura penale è troppo importante perchè si possa aderire anche da parte nostra a questa fretta. Ricordo a me stesso quanto è scritto in una parte della relazione al codice del 1930, allorquando il Ministro di allora spiegò quale era stato il faticoso *iter* della formazione di quel codice. Sappiamo che nel 1865 fu adottato il codice toscano per tutta l'Italia; nel 1913 finalmente fu emanato un codice di procedura penale; nel 1930 fu emanato quello attualmente vigente. Diceva il ministro Rocco: « Iniziai gli studi per il nuovo codice di procedura penale subito dopo la pubblicazione della legge del 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegava al Governo la facoltà di provvedere. Il primo schema fu composto nel dicembre 1926 e con cura costante si provvide a perfezionarlo. Ma conveniva richiedere la collaborazione dei competenti per gli ulteriori miglioramenti del progetto e a tale scopo ci si volle attenere ad un sistema non mai prima eseguito; né ci si ingannò poichè i risultati furono felici in quanto si raggiunse pienamente lo scopo di una valida colla-

borazione tra i più esperti cultori della materia. Infatti, in luogo di nominare le consuete commissioni di giuristi, appena pubblicato il progetto preliminare se ne fece una larghissima distribuzione alle corti, alle facoltà di giurisprudenza, alle commissioni reali e ai sindacati degli avvocati e dei procuratori affinché esprimessero il di loro parere. Il compito di tali consessi venne facilitato dal fatto che il progetto, a differenza di quello preliminare del codice penale, era accompagnato come ho detto da una relazione che toglieva la necessità di fornire chiarimenti orali e di addivenire a discussioni in contraddittorio nel seno di assemblee. È manifesto che questo non avrebbe potuto dare una collaborazione maggiore o migliore di quella proveniente dalle numerosissime ed eccellenti fonti predette, dato che le persone che avrebbero dovuto essere chiamate a far parte della Commissione ministeriale non avrebbero potuto provenire che dalla magistratura, dalle università e dalla professione forense. Pervenuti in grandissima copia i pareri degli organi ricordati, si provvide alla revisione del progetto terminale e si trasmise alla commissione parlamentare, ai termini dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1925 ». Infatti la Commissione parlamentare era quella che definitivamente doveva approvare il testo del codice.

Oggi si fanno le famose indagini conoscitive in seno alle nostre commissioni ma non si ritiene più di sentire il parere nè degli avvocati, nè dei magistrati, nè della Cassazione, nè delle facoltà universitarie di diritto, di modo che noi, come consulenti, portiamo nelle Commissioni di cui facciamo parte l'esperienza del nostro lavoro ma in realtà siamo un po' avulsi dall'esigenza concreta degli operatori della giustizia i quali, secondo il mio avviso, avrebbero potuto darci dei lumi maggiori di quanto ognuno di noi non abbia la possibilità di trarre dalla sua singola attività professionale.

Ora è vero che quando noi variamo una legge delegante riteniamo opportuno dare un certo spazio alla Commissione che riceve la delega in modo da addivenire ad un testo perfezionato e tale da essere comprensibile; ma avrei desiderato che in proposi-

to fossero state fatte determinate raccomandazioni per lo meno da parte di coloro che sono intervenuti nel dibattito. Mi permetto quindi di farle io. Ad esempio, allorquando sono stati compilati gli altri codici, compreso quello Zanardelli, vi fu una lunga discussione se le norme contenute nel codice dovevano essere concise e brevi o lunghe e maggiormente approfondite e chiare. Siamo infatti in materia di procedura dove ogni parola ha il suo valore, non siamo in materia di diritto sostantivo dove il precetto è quello che è, in un secondo tempo si stabilisce la pena e poi si discute se vi è il dolo, un rapporto di causalità e via dicendo. Qui, dicevo, siamo in tema di procedura dove ogni parola ha la sua importanza. Ora non si arrivò ad un accordo neanche in occasione dei precedenti codici, neppure per quello del 1930 poichè vi erano dei commissari che raccomandavano la concisione affermando che la norma deve essere breve e facendo presente anche l'opportunità di avere dei periodi staccati in modo che l'interprete non debba arrovellarsi per collegare l'inizio di un periodo alla fine, mentre vi era chi affermava che per essere chiari non bisogna essere concisi ma bisognava avvicinarsi il più possibile ad una spiegazione completa delle cose. Ora io spero che chi compilerà materialmente il codice vorrà utilizzare anzitutto i termini consueti che hanno un significato giuridico, senza introdurre nuove parole, come ho visto fare per alcuni recenti disegni di legge approvati, quale quello relativo alle nuove norme sulle controversie di lavoro, dove sono stati introdotti termini mai usati in campo giuridico. Ricordo, ad esempio, la modificazione dell'articolo del codice di procedura civile in cui si stabilisce cosa debba fare il convenuto nella prima udienza; si è scritto in questo articolo che il convenuto deve prendere posizione. Ma questo non si è mai scritto; si è detto semmai che il convenuto deve presentare le sue eccezioni ed osservazioni nella prima udienza. In sede di Commissioni riunite giustizia e lavoro ho osservato che ritenevo opportuno usare il solito linguaggio giuridico il quale ha una sua giustificazione perchè è sintetico rispetto al linguaggio

gio comune ed è bene che sia così. Mi si obiettò che era giunto il momento di introdurre nelle aule di giustizia nuovi discorsi e nuove parole. Ma non mi sembra questo il modo di contrastare la raccomandazione di essere più precisi possibile. Non bisogna dimenticare che le norme di questo codice possono determinare, secondo la loro interpretazione, la libertà o la privazione di essa per un cittadino.

Ci sono poi tutte le altre norme che riguardano la carcerazione preventiva e che mi lasciano perplesso perchè quando si stabilisce che il giudice istruttore deve terminare il suo lavoro in 10 mesi prorogabili a 13 o 14 mesi e poi si dice che la carcerazione preventiva può al massimo giungere fino a 15 mesi per il processo di 1° grado, ciò significa stabilire un termine ampio per il giudice istruttore per istruire il processo proprio per far sì che non abbia luogo il dibattimento in primo grado permanendo la detenzione degli imputati che non siano rinviati a giudizio per reati di estrema gravità. Allora si vuole inondare l'Italia, come avviene in occasione di ogni amnistia, di gente adusa al delitto e che, appena uscita dal carcere, delinque di nuovo.

Mi pare che su questo punto vi sia da meditare. La legge delega stabilisce che il giudice istruttore può avere fino a 10-13 mesi di tempo. D'altra parte questi sono termini ordinari. Nessuna punizione può essere inflitta al giudice se questi impiega due o tre anni anzichè 10 mesi; ed egli può giustificarsi agevolmente dimostrando che la perizia non è arrivata in tempo e che sono state chieste delle proroghe.

Questa è la situazione nella quale ci troviamo per queste norme che, ripeto, lasciano in noi forti perplessità, per cui, riservandomi di intervenire in sede di votazione degli emendamenti, ritengo che queste riserve debbano essere mantenute. Esprimerò poi il punto di vista del nostro Gruppo nella dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sento il bisogno di scusarmi preliminarmente per non aver avuto il tempo necessario ad un esame più approfondito delle norme che formano il contenuto del testo della delega legislativa sottoposta al nostro esame. Avremmo, in realtà, avuto bisogno di maggior tempo per approfondire la riflessione su un testo tanto delicato. Io, nei limiti delle mie forze, e data la brevità del tempo, ho cercato di segnare su alcuni foglietti alcune mie riflessioni che adesso andrò via via esponendo, ma sono consapevole che si tratta invero di riflessioni troppo fuggevoli e troppo frammentarie.

Desidero dire in primo luogo che deve essere per tutti noi ragione di riflessione autocritica la lunga vicenda della presente delega legislativa al Governo per l'emanaazione del nuovo codice di procedura penale il cui viaggio dall'uno all'altro ramo del Parlamento e dall'una all'altra legislatura dura ormai da alcuni lustri. Oltretutto questa delega legislativa, per aver dovuto compiere un così lungo viaggio, se non erro credo che rischi di arrivare già un po' canuta alla sua meta.

All'inizio del suo concepimento essa fu voluta come strumento per l'apprestamento di una nuova struttura del processo penale che fosse in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione in questa delicata materia e da cui divergevano e divergono non poche norme contenute nel codice del 1931. I tempi erano allora più miti e più dolci; norme di garanzia e di protezione della persona imputata che erano reclamate con convinzione e con calore dalla coscienza pubblica oggi sembrano meno convincenti perchè si è acuito nel frattempo il sentimento di insicurezza della nostra società. È stato scritto, con saggezza pari alla chiarezza, che quando la società è ancora vacillante in sé, allora debbono stabilirsi esempi per mezzo di pene e di procedure, poichè la pena è anche un esempio di fronte all'esempio del delitto, ma nella società che è salda in sé lo stabilirsi del delitto è così debole che da ciò deve anche essere misurato l'annullamento di questo stabilirsi. Le pene dure non

sono quindi un che di ingiusto in sè e per sè, ma stanno in rapporto con la convinzione del tempo.

Un codice penale non può valere per tutti i tempi ed i delitti sono esistenze effimere che possono trarre dietro a sè una repulsione maggiore o minore. Nel dibattito di ieri sera si è affermato eloquentemente da parte del senatore Bettiol che il codice penale — e quello che si dice per il codice penale secondo me vale ancora di più per il codice di procedura penale che solo rende operativo il primo — rispecchia la storia, la cultura, la coscienza del popolo. Ma se ciò è vero, bisogna aggiungere e precisare che l'uno o l'altro codice mutano e debbono mutare per ciò che si produce nella coscienza che un determinato popolo ha della sicurezza della vita e dei beni che le norme penali hanno il fine di difendere. La coscienza dei popoli moderni ha, per così dire, costretto a congiungersi nella struttura del processo penale due esigenze che sembrano opposte e che sono tuttavia ugualmente valide: l'esigenza che nessuno soggiaccia a pena se non sia dimostrata la sua responsabilità e nei limiti di essa e l'esigenza che nessun colpevole sfugga alla punizione. Or bene, se nella coscienza dei popoli moderni che sorregge storicamente il diritto penale le due predette esigenze sono sempre congiunte, nella stessa coscienza prevale volta a volta or l'una e or l'altra, a seconda che la società sia salda in se stessa o piuttosto vacilli.

Oggi che la nostra società si sente più minacciata nella sua sicurezza ed è perciò meno salda in se stessa, è propensa a dare più importanza all'esigenza che nessun colpevole sfugga alla punizione che non alla esigenza che nessuno soggiaccia a pena se non sia dimostrata la sua responsabilità e nei limiti di essa. Dal rilievo di questa propensione non si può e non si deve ovviamente dedurre che per ottenere che nessun colpevole sfugga alla giusta punizione si colpiscano anche gli incolpevoli, ma solo che nel predisporre le garanzie intese ad evitare che siano colpiti gli innocenti si ponga una cura particolare nell'evitare nello stesso tempo

che di queste garanzie beneficino i colpevoli per sottrarsi alla loro giusta punizione.

Ho detto e ripeto che questa delega legislativa rischia di arrivare invecchiata al suo porto perchè essendosi acuito nella coscienza popolare il sentimento dell'insicurezza della vita, essa — voglio dire questa coscienza — reclama forme più spedite ed efficienti di difesa che probabilmente potrebbero essere precluse dai principi e dai criteri contenuti in questa delega. Il rischio maggiore, onorevoli colleghi, è che fra due anni, in virtù e in forza di questa legge delega, nasca un codice di procedura penale già bisognoso di profonde riforme.

Ho detto che la nostra riflessione su questo ritardo deve essere autocritica perchè ci deve indurre a rilevare che il Parlamento della Repubblica ha trovato e purtroppo trova ancora più tempo per i piccoli provvedimenti che non per le grandi riforme reclamate non da questo o quel gruppo di nostri concittadini ma dalla coscienza profonda di tutta la nostra società. Voglio e debbo aggiungere che, fatta passare l'occasione per tempestivi interventi, questo stesso mancato rende più difficile intervenire posteriormente sia per il crescere delle difficoltà, come in questo caso, che per l'inevitabile caduta dello slancio iniziale.

Condivido tuttavia quanto ha detto ieri sera il senatore Bettiol, che cioè il solo strumento idoneo per la formazione del nuovo codice di procedura penale, come degli altri codici d'altronde, è la legge delega. I codici non possono essere compilati dai Parlamenti per ovvie ragioni tecniche: c'è un diritto scientifico nascente dalla dottrina e dalla giurisprudenza che non può avere il suo filtro nel Parlamento, a cui perciò spetta fissare solo i principi, che sono necessariamente morali e politici, della codificazione. Secondo me questa legge delega ha anzi il difetto di essere eccessivamente analitica e dettagliante e di creare perciò non lievi difficoltà alla trasfusione nel nuovo codice di quello che ho chiamato diritto scientifico, assai più prossimo, come insegnarono i maestri della scuola storica, al diritto vivo e vivente.

Questa legge delega ha, secondo me, anche il difetto di essere quanto meno verbalisticamente, come dirò tra poco, contraddittoria, come hanno esattamente notato i due relatori al cui acume mi piace rendere omaggio, acume che considero uguale alla loro sagace diplomazia nel criticare il testo a noi sottoposto senza dirlo espressamente.

Questa legge delega ha accolto in sostanza il principio del processo inquisitorio. Tuttavia l'articolo 2, comma primo, dice che il nuovo codice deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio. Vero è che lo stesso articolo, nello stesso comma, si affretta a soggiungere: « secondo i principi e i criteri che seguono ». Senonchè i principi e i criteri che seguono reintroducono il processo inquisitorio semplificato sotto alcuni aspetti, ma complicato sotto altri. I due egregi relatori hanno limpidamente specificato i tre obiettivi di questa legge delega: primo, semplificazione del processo e tempestività della decisione; secondo, riduzione del rischio della sentenza ingiusta; terzo, condizione di parità delle parti processuali e processo ispirato al rispetto e alla garanzia della persona. Essi, cioè i relatori, non dubitano — io sono concorde — che gli obiettivi secondo e terzo siano raggiungibili in forza dei principi fissati dalla legge delega. Ma il loro latino, pur così elegante, non è tuttavia incomprensibile e fa intendere che il primo obiettivo non solo non appare raggiungibile, ma che, essendo prevedibile un arricchimento della struttura processuale sia pure nella sua fase di istruzione formale, il procedimento potrebbe diventare ancora più lento, sia pure per l'intento di non sottrarre agli imputati nessuna garanzia di difesa.

Ritengo che dobbiamo lealmente chiederci se la lunghezza dei procedimenti e l'intempestività delle decisioni non siano esse stesse una causa di intollerabile ingiustizia come ha detto ieri sera il senatore Bettiol. Il processo accusatorio e il processo inquisitorio non esistono almeno attualmente allo stato puro in nessun paese. Ci sono processi prevalentemente accusatori e processi prevalentemente inquisitori. Il nostro Carrara scrisse che il processo inquisitorio si addice ai

regimi dispotici. Per ciò non c'è e non può più esserci un puro processo inquisitorio.

Il problema cui si è trovato di fronte il legislatore è stato quello di scegliere tra il processo prevalentemente accusatorio e il processo prevalentemente inquisitorio. Non credo di sbagliare dicendo che il legislatore con questo testo ha scelto il processo prevalentemente inquisitorio, pur dicendo, invero solo nominalmente, che il nuovo codice dovrà attuare nel processo i caratteri del processo accusatorio. Il nominalismo interviene sempre più a risolvere, anzi a non risolvere, i nostri problemi. Avendo scelto il processo prevalentemente inquisitorio — se il senatore Martinazzoli vorrà dimostrarmi il contrario avrò la gioia di apprendere quanto non sono riuscito ad apprendere studiando questo testo — e avendo voluto giustamente ampliare nella fase dell'istruttoria formale modificata — questo sì è un pregio di questo testo — le garanzie dell'imputato, il processo è diventato più garantista, ma per ciò stesso più suscettibile di prolungarsi nel tempo.

In sostanza la scelta che sta alla base di questa legge delega, onorevole Ministro, è una scelta conservatrice. Essa si spiega per varie ragioni che sono ragioni storiche, ragioni sociali, ragioni politiche. Il presente ed il futuro di ogni popolo sono sempre in qualche misura condizionati dalla sua storia, anche per quanto riguarda gli ordinamenti giuridici. Ma penso che la scelta sia stata determinata anche da una troppo insufficiente misura di coraggio intellettuale e politico. Se il legislatore fosse stato meno timido, in primo luogo intellettualmente, avrebbe potuto concepire un modello di riforma assai più rispondente alle esigenze di speditezza dell'amministrazione della giustizia penale nel nostro tempo e nella nostra società e insieme rispettosa della dignità dei cittadini pur se imputabili e imputati. Ho il timore — e sarei ipocrita se non lo dicessi proprio in questa sede — che abbiamo perduto ovvero stiamo perdendo un'altra occasione utile per il rinnovamento effettivo e non formale delle nostre istituzioni. Questa legge delega, formulando i principi e i criteri che ne formano il contenuto,

fissa limiti al Governo e alla Commissione che dovranno redigere il nuovo codice. Questi limiti secondo me sono quelli propri del processo inquisitorio pur se riformato in alcune sue parti. Dobbiamo desiderare che entro questi limiti il Governo e la Commissione, valendosi della loro saggezza e competenza tecnica, riescano a dar vita ad un nuovo codice di procedura penale che nella sua articolazione attenni il più possibile gli inconvenienti del processo inquisitorio e valorizzi al massimo quei germi del processo accusatorio che pur sono, sia pure frammentariamente, sparsi nel testo a noi sottoposto.

Noi, onorevole Ministro, abbiamo presentato alcuni emendamenti che non escludo di illustrare nell'ulteriore corso del dibattito. Debbo dire che in Commissione si raggiunse un accordo al quale non credo, come dimostrerò fra breve, di venire meno, e precisamente si concordò di ritirare tutti gli emendamenti che furono presentati in quella sede salvo esaminare da parte di ciascun Gruppo l'opportunità di ripresentarli in questa sede. Noi abbiamo deciso di ripresentarli non per ritardare l'iter del provvedimento e non ovviamente con la speranza di portarli all'approvazione dell'Assemblea; abbiamo deciso di presentarli per uno scrupolo che adesso mi sforzerò di chiarire. Questa non è una legge qualsiasi, è una legge importante per il suo oggetto e singolare per il suo carattere. È una legge delega. Quando il Governo e la Commissione dovranno trarre da questo testo gli elementi orientativi per la formulazione delle norme che dovranno essere poi accolte nel nuovo codice, sentiranno senza dubbio il bisogno di risalire anche alle discussioni che si sono svolte e che si stanno svolgendo in questo ramo del Parlamento. Proprio in vista di questa prevedibile sicura esigenza del Governo e della Commissione di risalire alle fonti del nostro dibattito, abbiamo ritenuto che fosse non solo opportuno ma doveroso presentare i nostri emendamenti per fornire un materiale di riflessione al Governo e alla Commissione.

A conclusione di questo mio troppo rapido intervento — purtroppo inadeguato e sproporzionato alla importanza della mate-

ria — vorrei soffermarmi su due punti particolari che secondo me sono di fondamentale importanza.

Il primo riguarda la carcerazione preventiva; ho già detto che questa legge rischia di arrivare un po' vecchia e canuta alla sua meta. Ma per quanto riguarda la disciplina della carcerazione preventiva devo prevedere che probabilmente la disciplina accolta nel testo di questo fondamentale istituto che è la carcerazione preventiva sarà riformata anticipatamente, cioè questa disciplina diventerà perentoria prima che il Governo e la Commissione redigano il nuovo codice. So che già pende dinanzi a questo ramo del Parlamento un progetto di legge presentato dal nostro autorevole collega Terracini ed altri progetti di legge pendono dinanzi all'altro ramo del Parlamento. Doverosamente annuncio in questo dibattito che nei prossimi giorni anche noi liberali presenteremo un progetto di legge, proprio per evitare clamorose scarcerazioni di cui già si discorre e che offenderebbero la coscienza collettiva del popolo italiano.

Il secondo punto è relativo al n. 11 dell'articolo 2, su cui già si è tanto parlato ieri sera molto autorevolmente da parte del senatore Bettiol e poco fa da parte del senatore Mariani. Non ho bisogno di riesporre le ragioni che giustificano il nostro dissenso, (che credo di poter a ragione chiamare nostro perchè fino a questo momento non ho sentito muovergli nessuna obiezione) rispetto alla abolizione della formula assolutoria per insufficienza di prove. Il testo di questa legge delega era stato approvato nella Commissione dell'altro ramo del Parlamento con la statuizione dell'abolizione di tutte le formule. Invece nell'Assemblea quel testo fu modificato e fu statuito che era abolita soltanto la formula assolutoria per insufficienza di prove. Ebbene, siamo tutti convinti dell'errore che si è commesso, siamo tutti convinti del fatto che, come diceva molto sagacemente ieri sera il senatore Bettiol, quando il giudice sarà turbato nella sua coscienza, insicuro sulla colpevolezza, non esistendo in quella ipotesi la formula dell'assoluzione per insufficienza di prove, sarà spinto a condannare. Si tratta perciò di

una norma che solo apparentemente è a favore dell'imputato, perchè in realtà essa è dannosa e pregiudizievole. Di ciò siamo tutti convinti.

Se davvero siamo tutti d'accordo su questo, domando al signor Ministro e ai relatori per quale ragione non compiamo il nostro dovere (perchè di dovere si tratta) di rinviare per questo punto il testo all'altro ramo del Parlamento affinché venga corretto. Abbiamo perduto anni, lustri, ora si tratterebbe di perdere un altro mese; e noi per il timore di perdere quest'altro mese manchiamo ad un nostro preciso dovere? Se tutti siamo convinti che questo è un errore grave che opererebbe a danno degli imputati, per quale ragione non compiamo questo nostro dovere? Mi rivolgo a tutti i Gruppi qui rappresentati, al Ministro, ai relatori: tentiamo di fare il nostro dovere se ne siamo convinti. Se qualcuno invece mi persuade che questi miei timori sono infondati, ne sarò molto lieto, ma fino ad ora non ho sentito da parte di nessuno muovere obiezioni a questo convincimento che è invece risultato manifesto e direi generale anche in sede di Commissione.

Con queste riserve, signor Presidente, con queste critiche, con queste perplessità, dichiaro tuttavia che da parte del Gruppo liberale non sarà assunto nessun atteggiamento che possa fermare o ritardare il corso necessario ed utile di questa delega legislativa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Follieri. Ne ha facoltà.

FOLLIERI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il codice di procedura penale identifica i valori di libertà con quelli di giustizia. In tutti i tempi i potenti ed i prevaricatori hanno usato il sistema giudiziario per poter debellare le minoranze, per poter sopprimere le istanze dei deboli e dei poveri. È accaduto così anche con il codice del 1930 il quale, ispirato ad un'ideologia autoritaria, ha tenuto in cattività per molti anni tanti cittadini i quali sono stati vittime del sistema allora vigente. Ma la Corte costituzionale e la no-

vella del 1955 hanno potuto in parte ovviare ai gravi inconvenienti che si erano lamentati per il codice fascista del 1930.

Oggi in quest'Aula noi dovremmo approvare i punti fondamentali che l'Esecutivo delegato dal Parlamento dovrebbe prendere in esame per la compilazione del nuovo codice di procedura penale. Io ho le mie perplessità che il nuovo codice di procedura penale possa rispondere alle esigenze di giustizia e di libertà così come la Costituzione ed i trattati internazionali richiedono. Ci siamo avvicinati timidamente al nuovo processo penale portando con noi le tradizioni della vita che per tanti anni abbiamo vissuto sulla base del codice del 1930. Ultima tra queste nostre tradizioni che s'intende mantenere è precisamente la posizione della polizia. Infatti l'Assemblea di Montecitorio ha cancellato dai punti fondamentali per il nuovo codice di procedura penale il divieto di verbalizzazione della pubblica sicurezza. Tutto ciò significa che la pubblica sicurezza può ancora raccogliere e verbalizzare gli interrogatori degli imputati e le dichiarazioni dei testimoni? Tutto ciò significa che si rinverdisce il sistema per il quale durante gli anni del regime sono state perpetrate tante ingiustizie? A mio avviso, anche se vi è stata questa cancellatura, anche se vi è stata l'ablazione di questo principio, non è possibile che il legislatore delegato dia facoltà alla pubblica sicurezza di raccogliere le deposizioni di testimoni e gli interrogatori dei sospettati o indiziati di reato.

Tra gli 85 principi fissati in questo disegno di legge vi è quello contenuto nel punto 34, il quale stabilisce per il pubblico ministero il potere-dovere di compiere le indagini preliminari e la potestà di avvalersi, ove occorra, della polizia giudiziaria che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti. Se ne ricava, sul piano logico e costituzionale, che se la polizia non può essere delegata dal pubblico ministero a compiere atti propri di quest'organo, a maggior ragione non può autonomamente creare un pre-giudizio, cioè un giudizio precedente a quello che, secondo i principi del progetto, spetta costruire alla commissione come ente delegato alla com-

pilazione del nuovo codice di procedura penale.

Ma forse per la polizia, onorevoli colleghi, vi è altro. Si era chiesto da più parti che la polizia fosse messa a disposizione totale, come organo proprio, del magistrato cui è affidata ogni indagine su un processo, piccolo o grosso che sia. Si è voluta invece mantenere l'attuale situazione nella quale il rapporto gerarchico della polizia si inquadra nel Ministero dell'interno e viene attribuito al pubblico ministero solo il potere di disporre della polizia.

Il fatto è, onorevoli colleghi, che non sappiamo rinunciare al nostro passato, ci trasciniamo ancora un bagaglio di tradizioni, non abbiamo saputo scegliere l'autentico processo accusatorio. È vero: non sono i termini a qualificare la sostanza di un procedimento; il processo accusatorio consiste soprattutto nella possibilità per chi delinque di essere messo immediatamente a disposizione del magistrato che lo deve giudicare e che deve raccogliere le prove in contraddittorio con l'imputato, con l'assistenza del difensore, e non può riferirsi ad atti scritti ma solo ad appunti o a ricordi.

La polizia inglese, tecnicamente preparata, riferisce al magistrato; noi invece, anche per quanto attiene alla posizione del pubblico ministero nel processo penale, non abbiamo saputo scegliere una strada nuova, consona al moderno sistema di libertà.

Il pubblico ministero è ormai un rudere del passato; un tempo rappresentava nei processi il re, poi ha rappresentato il potere esecutivo, durante l'illuminismo si è detto che rappresentava la legge poichè veglia sull'osservanza della legge. Oggi abbiamo la figura del pubblico ministero che è parte dell'ordine giudiziario, con tutte le garanzie che si attribuiscono a questo *status* e la sua funzione viene definita in quanto titolare della azione penale e sostenitore della pretesa punitiva dello Stato in difesa della società turbata dalla commissione del reato.

Abbiamo voluto mantenere ancora questo propulsore dell'azione penale perchè, attardandoci su canoni fondamentali di tempi passati, riteniamo obbligatoria l'azione penale.

Permettetemi di rammentare a questa Aula, ai senatori della Repubblica italiana, che uno Stato uscito disfatto dalla guerra, il Giappone, nel 1948 in un nuovo codice di procedura penale ha affermato all'articolo 248 che il pubblico ministero può non promuovere l'azione penale allorchè la personalità, l'ambiente, l'età dell'imputato, le circostanze del reato e il comportamento tenuto dall'imputato dopo il fatto inducano a ritenere che non sia necessario perseguirlo. Il principio è quello della opportunità della azione penale, opportunità che indubbiamente porterebbe grandi vantaggi per alcuni reati che vengono perpetrati nel nostro paese. Non si avrebbero così processi inutili, soprattutto quando in questi processi si insinua una qualunque componente che non derivi dalla libera volontà del privato.

Questo principio di opportunità in Giappone vige non solo nelle ipotesi lievi di reato, ma anche per i delitti più gravi; vi è una sola limitazione: il principio non trova applicazione nella legislazione penale per i minorenni. Qui l'azione penale è obbligatoria ed è esclusa la presenza del pubblico ministero nel rapporto penale. Il processo è qualche cosa che si svolge tra il minorenne (in Giappone si considera minorenne colui che non ha raggiunto ancora il ventesimo anno di età) ed il giudice, quasi in una conversazione di tipo familiare che sfocia generalmente in decisioni di carattere amministrativo od assistenziale.

Noi non abbiamo fatto altro, nei nostri principi di procedura penale, che ricalcare l'attuale situazione del pubblico ministero nel processo penale, anche se a quest'organo abbiamo tolto la possibilità di una istruzione autonoma, cioè l'istruzione sommaria che oggi viene fatta a determinate condizioni. Devo dire che questo tipo di istruzione sommaria che rispecchia in particolare i principi del processo inquisitorio più eclatante e che con la novella del 1955 doveva essere equiparato al processo formale, con la possibilità per il difensore di intervento, è stato mantenuto dai giudici della Cassazione per alcuni anni ancora, chiusi al soffio delle nuove esigenze e della parola della legge, fin quando non è intervenuta una sentenza della

Corte costituzionale la quale, interpretando la novella del 1955, ha fatto obbligo ai giudici di merito ed a quelli della Cassazione, di equiparare il procedimento sommario al procedimento formale quanto alla presenza del difensore ed alle altre innovazioni.

Ecco perchè oggi ci troviamo di fronte ancora il pubblico ministero con determinati poteri. Quali sono i poteri che attualmente il disegno di legge consente? Quello di raccogliere l'interrogatorio, di fare indagini sommarie — dice il punto relativo a questo argomento — per la contestazione delle accuse. Ma cosa ne faremo di tutte le carte che sono state raccolte in questa fase? Il giudice istruttore al quale il pubblico ministero deve trasmettere gli atti potrà tener conto di questa forma di *pre-judicium* e soprattutto dovrà tenerne conto il giudice del dibattimento? A mio avviso non è possibile che questi atti costituiscano parte integrante del fascicolo processuale penale. Essi sono pertanto strumentalizzati ai fini della contestazione. Pertanto il giudice istruttore potrà archiviare il processo, disporre il giudizio immediato o procedere ad istruttoria.

Anche qui i poteri che sono stati conferiti al giudice istruttore sono tanti e credo che essi ritarderanno le istruttorie penali perchè già i dieci mesi previsti per poter definire il processo sono tanti, soprattutto tenendo conto che il giudice non deve raccogliere tutti gli atti di natura specifica e generica ma solo quegli atti che sono essenziali ai fini della conservazione di essi e che non sono ripetibili, atti che per il passare del tempo non potrebbero essere più raccolti.

Si aggiunge che il giudice istruttore può raccogliere altri atti quando può prosciogliere l'imputato con la sentenza istruttoria. Anche questo credo che sia un motivo di ritardo perchè con questa giustificazione potrà accadere, anzi accadrà certamente, che i giudici istruttori finiranno col fare del processo penale quello che oggi si fa dell'istruttoria formale, cioè la raccolta di tutte le prove di carattere specifico e di carattere generico.

Ecco che siamo al punto centrale, al dibattimento, che ha scandalizzato alcuni senatori

in quanto il giudice dovrebbe sedere inattivo, non potrebbe far valere i poteri che oggi gli sono propri e dovrebbe assistere alla *cross-examination*, cioè all'esame incrociato, fra testimone o imputato, pubblico ministero e difensore. Credo che vi sia un'erronea impostazione del problema. Infatti il punto 65) dell'articolo 2 dice: « esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo, che decidono immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il giudice singolo possono indicare alle parti l'esame di temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità, e su di essi possono rivolgere domande dirette all'imputato, ai testi ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame ».

Mi pare quindi che ogni critica, corrosiva o non corrosiva, che sia stata fatta al principio della presenza inerte del magistrato in udienza cada di fronte all'espresso dettato del punto 65) del testo al nostro esame. Il presidente del collegio o il giudice monocratico può intervenire nel dibattito, può proporre domande e istanze come crede e quando crede affinchè il processo venga completato nelle parti mancanti, perchè tutte le lacune vengano colmate. Anche questa *cross-examination* si risolve, direi, all'italiana. Infatti già oggi accade di frequente nella concitazione della difesa che il difensore rivolga direttamente le domande al testimone e non tramite il presidente di udienza o il pretore. Ritengo quindi che questa piccola innovazione non meriti le censure che sono state avanzate. Comunque questo processo, che nelle intenzioni dovrebbe assicurare la snellezza, la rapidità, la oralità, manca nel disegno di legge di alcuni punti fondamentali.

In Commissione ho precisato che gli 85 punti non soddisfano le aspettative della classe scientifica e politica. Intendo dire, onorevoli colleghi, che il disegno di legge di delega per la riforma del codice di procedura penale ha delle lacune. Qualcuno ha detto

che quando abbiamo affidato alla Commissione delegata il potere di formulare il codice abbiamo precisato tutti i punti. Questo è costituzionalmente corretto perchè l'articolo 76 della Costituzione recita: « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ».

Quindi sul piano costituzionale non vi è da fare alcun rilievo. Per quanto invece non prevedono gli 85 punti il legislatore si troverà a dover applicare i principi direttivi e quando il legislatore dovrà stabilire, perchè non è previsto nel progetto, come deve essere svolto il procedimento penale dinanzi al pretore, potrà trovare utile traccia nel processo così come è stato determinato nei punti che si riferiscono in genere al processo di tribunale.

Manca poi — e questo è importante — qualsiasi riferimento alla competenza soprattutto per i reati più gravi, per quei reati oggi di competenza della corte d'assise che è una sezione di tribunale. Anche per questi vi sono principi indicativi nel disegno di legge e credo che essi possano essere orientativi per la Commissione.

Questo disegno di legge però ha tagliato fuori della realtà giuridica futura il giudizio direttissimo, pure previsto nel disegno di legge Zuccalà, Viviani ed altri e che era stato proposto all'indagine della Camera. Il disegno di legge Zuccalà al numero 34 prevedeva precisamente il giudizio direttissimo, il potere del pubblico ministero di richiedere tale giudizio anche nei confronti di imputati non detenuti. Si trattava di un allargamento nei confronti dell'attuale giudizio direttissimo, ove non sia necessario procedere ad indagine istruttoria e l'imputato ne faccia richiesta, con facoltà del giudice del dibattimento di richiedere atti di istruzione.

Il giudizio direttissimo, onorevoli colleghi, è qualcosa di diverso dal giudizio immediato, perchè, mentre il giudizio immediato presuppone un esame del pubblico ministero che deve mandare per la istruttoria al giudice istruttore, il giudizio direttissimo corre

immediatamente dal pubblico ministero al dibattimento anche per i non detenuti. Questa mi pare avrebbe potuto essere una grande conquista ai fini della snellezza e della rapidità del processo.

Vi è però un'altra proposta che era stata già fatta durante la quinta legislatura dal professor Leone, oggi Presidente della nostra Repubblica. Egli suggerì la cosiddetta « mannaia istruttoria », cioè il potere per l'imputato di chiedere al giudice istruttore che in un certo momento per l'indagine istruttoria tutto fosse chiuso e che egli fosse rinviato immediatamente al giudizio del tribunale. Vi sono esigenze di carattere personale che avrebbero potuto richiedere in qualche caso particolare questa forma altrettanto particolare. Ma il disegno di legge non prevede questa possibilità per l'imputato di far chiudere l'istruttoria immediatamente per un giudizio dibattimentale rapido e immediato. E io credo che anche questa sia una lacuna, la quale potrà essere colmata forse se il legislatore delegato sulla base dei principi inseriti in questo disegno di legge saprà fissare la posizione della polizia, del pubblico ministero, del giudice istruttore e del giudice del dibattimento di pura cognizione in una gradualità tale da dare la preminenza al giudice del dibattimento intorno al quale il processo si deve svolgere con le garanzie dell'assistenza dell'imputato. Ma quando il giudizio è al suo acme, quando il giudizio termina, in tutti gli Stati del mondo il giudice deve dire se l'imputato è colpevole o non è colpevole. Nel diritto inglese *guilty or not guilty*, cioè colpevole o non colpevole e basta. Ma il giudizio inglese, come poc'anzi dicevo, è un giudizio accusatorio puro; nel processo inglese non esiste la parte civile, il responsabile civile, perchè per la mentalità inglese anche il fatto reale che origina una responsabilità penale è una responsabilità del risarcimento di danni a persone o a cose e produce due giudizi: quello civile va per conto suo, il giudizio penale segue altro corso. Non vi è possibilità che tra i due giudicati vi sia una contraddittorietà per l'indipendenza di questi due giudizi. Ma noi abbiamo voluto conservare nel giudizio quasi

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Martinazzoli, relatore.

MARTINAZZOLI, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, credo che il tentativo di formulare talune proposizioni conclusive debba risalire ad alcune considerazioni espresse ieri sera dal senatore Bettiol. Si devono cioè riconsiderare il ruolo, la funzione e il destino del processo penale; altrimenti si corre il rischio che il processo penale venga caricato di funzioni che non gli appartengono e che il discorso tenda ad esiti tutto sommato inappaganti.

Ogni valutazione di un modello processuale astratto e ogni giudizio critico sui modi in cui questo processo è prefigurato non possono non partire dalla constatazione che il processo penale è un sistema di garanzie per la libertà della persona.

Chi guarda alla storia del processo non può non constatare come vi sia una linea di continuità verso il riscatto di una centralità della persona umana nel processo, una liberazione del processo da tutti quegli elementi che ne facevano un momento di oppressione o di prevaricazione. Quindi se la storia del processo penale è storia di libertà, è chiaro che le valutazioni su questo modello processuale devono essere portate intorno alla capacità del legislatore delegante di offrire varchi e spiragli dentro questa prospettiva; tenendo conto, ancora, che il processo non è solo un fatto tecnico, non è un momento neutrale, non sta in una dimensione rarefatta, ma contrae legami esistenziali con la storia, con il modo di essere della società; e costituisce un alto paragone del modello costituzionale di un ordinamento.

Diceva ancora il senatore Bettiol ieri sera che questa è un'occasione storica, anche se

non ha mancato di sottolineare una qualche misura di indifferenza intorno a questi nostri lavori. Io invece non sono fra quelli che si preoccupano di questo. La mia opinione è, per quanto possa apparire paradossale, che molto spesso la distrazione parlamentare è una levatrice non mediocre di cose buone. Quindi non vi è da spaventarsi se questa discussione assomiglia di più ad un colloquio tra intimi che non ad un dibattito parlamentare; l'importante è che alcuni esiti vengano raggiunti e alcune acquisizioni siano tenute per ferme.

Mi pare che il dibattito abbia dimostrato come, in ordine alla scelta del provvedimento delegato, non vi sia possibilità di obiezioni particolarmente graffianti. Lo stesso collega Petrella, che ieri ha proposto qualche spunto critico in questa direzione, lo ha fatto in termini tali che non rappresentavano una posizione alternativa. Si voglia o no, l'operazione costruttiva di un modello processuale è di tale delicatezza e difficoltà che male si accorda con il tramite di un dibattito parlamentare. L'importante è che il Parlamento sia prima in grado di apprestare una definizione attenta del modello e poi che gli sia consentito di controllare le varie fasi dell'operazione.

E credo che questa possibilità di controllo esista, se il Parlamento la vorrà sperimentare e praticare. Infatti, nell'articolo 1 della legge di delega sta scritto che nella composizione della Commissione, la quale dovrà seguire via via i lavori di costruzione del codice, vi è un'ampia rappresentanza parlamentare. Si tratterà di qualificare questa rappresentanza in modo che essa sia una presenza non intransitiva ma attiva e puntuale.

Penso quindi che il problema della delega si superi in questo modo ed allora è forse il caso di venire molto rapidamente ad alcune risposte che sono dovute nei confronti delle critiche più incisive che durante il di-

battito sono venute rispetto alle statuizioni del disegno di legge al nostro esame. Peraltro, sarebbe necessario fare una precisazione intorno ad una certa singolarità della posizione dei relatori, perchè gli stessi relatori non hanno mancato, nella relazione scritta, di sottolineare alcuni aspetti assai problematici delle soluzioni offerte dal provvedimento così come approvato dalla Camera e non si sono sottratti alla formulazione di talune anche dure osservazioni critiche.

Il problema però è di intendere qual è, all'interno di una possibile alternativa, la scelta più utile e producente, di intendere cioè che una scelta per il sì o per il no in questo caso non va fatta inseguendo i singoli dissensi, ma attraverso un'organica e complessiva rivalutazione del problema. Per modo che, se le linee fondamentali prefigurate nella legge risultano soddisfacenti, allora è chiaro che l'opzione non potrà non essere positiva. Anche perchè, consentitemi di dire, colleghi che siete intervenuti, molto spesso le soluzioni offerte ed i dissensi espressi dal dibattito sono la voce di posizioni abbastanza discutibili. Intorno a molte di queste proposte tecniche non vi è una univoca possibilità, ma vi è un arco ampio di soluzioni tra le quali ciascuno di noi può scegliere secondo le sue posizioni o il proprio retroterra culturale.

L'importante è decidere se le soluzioni specifiche siano riconducibili a quel modello che, dicevo all'inizio, non può non riconoscersi nel tentativo di ricondurre il processo all'interno di quella che è la sua funzione; che — torno a dirlo — è una funzione di mediazione tra l'intento repressivo dello Stato e le garanzie di libertà individuali.

Il processo, in sostanza, non è stato inventato per reprimere o per punire perchè in questo caso non ci sarebbe bisogno del processo. Il processo esiste per garantire che la punizione sia data secondo talune regole di stretta legalità. Questo è, descritto nei termini più semplici e rudimentali, il modo di essere, l'in sè del processo. E allora i relatori non hanno in questo caso il compito di essere difensori di ufficio ottusi, impene-trabili di ciascuna delle scelte compiute dalla Camera: hanno, credo, il dovere di riportare il discorso alle sue dimensioni giuste, di far

osservare ai singoli interlocutori che talune posizioni non sono poi così indiscutibili, che talune riserve non sono poi così dirimenti, talchè si giunga convintamente da parte del Senato ad una approvazione integrale del testo.

Consentitemi di dirlo, amico Follieri e amico Valitutti, vi è una certa dismisura in taluni atteggiamenti. Se mi consentite una metafora zoologica, mi avete fatto venire in mente, qualche volta, quel topo che era finito in trappola e che ai compagni i quali assistevano impauriti al suo dibattersi volle precisare: « Badate che io non mi lamento di essere caduto in trappola, mi limito a contestare la cattiva qualità del formaggio ». Ecco, direi che si tratta di superare questa posizione abbastanza ambigua. E siccome credo di capire quali sono le vostre intenzioni e il senso delle vostre valutazioni critiche, penso di non dovervi dire che se siete in trappola dovete cercare di uscirne, ma di esortarvi ad ammettere che questo progetto non è una trappola. E dunque si tratterà semmai di renderne più accettabili alcune proposizioni.

Il discorso merita di andare un po' avanti, ma non perchè anch'io come il professor Bettiol (ci mancherebbe!) intenda parlare ai posteri. Il professor Bettiol ieri sera qui, con tutta l'autorevolezza che gli compete, più di una volta, molto rassegnatamente, ci ha spiegato che si induceva a parlare solo perchè qualche studente della posterità, ricercando negli archivi del Senato, possa trovare la traccia di una voce saggia che in mezzo alla follia degli altri tendeva a raccomandare la bontà di alcune scelte pur consapevole dell'inutilità della sua predica. Ecco, io credo che non si debba essere così disperati perchè la verità è che il nostro discorso ha una sua precisa produttività nella misura nella quale gli riuscirà di rappresentare al legislatore delegato la possibilità di una interpretazione adeguata di singole formulazioni che possono in qualche modo anche essere insoddisfacenti, ma che possono non esserlo più se verranno tradotte attraverso operazioni critiche coerenti.

Così, ad esempio, il timore che in qualche modo questa legge di delega tenda a prospet-

tare un onere della prova a carico dell'imputato rovesciando i canoni ormai comunemente accettati della regola processual-penalistica, mi sembra un timore abbastanza infondato. Il fatto è che l'interpretazione del dato normativo non può mai essere operata in una dimensione che sia slegata dal contesto storico. Infatti anche l'interpretazione ha una storia: non è che non abbiamo niente alle spalle. Quindi questo processo, che vuole andare avanti, non consente interpretazioni che ci riportino indietro. Il dato di oggi, quello che di positivo oggi già c'è nel processo, non è più in discussione. E io, tra l'altro, direi al senatore Bettiol, se fosse qui, che tutto il suo discorso sulla ripartizione dell'onere della prova tra fatti costitutivi e impeditivi appare un discorso, esso sì, in qualche misura vecchio. Perché nessuno dubita più che il rischio della prova mancata va addebitato totalmente all'accusa.

Ugualmente — ma qui ha risposto il senatore Follieri e direi che non vale la pena di soffermarsi troppo — è sproporzionato il giudizio critico (lo formulava anche il senatore Mariani) in ordine a questa presunta passività del presidente del collegio nel nuovo dibattimento. Perché mai, senatore Valitutti, qui c'è qualcuno che lamenta che la scelta è troppo poco accusatoria e quando poi si trova di fronte ad un istituto che presenta connotati tipici del sistema accusatorio si spaventa? Infatti, la riduzione dei poteri dispositivi del giudice del dibattimento va nel senso del modello accusatorio e non nel senso contrario.

Il senatore Bettiol diceva che il giudice è stato ridotto in questo modo ad una marionetta. Io dico che dobbiamo preoccuparci del fatto che oggi le parti molto spesso sono ridotte a marionette nelle mani del giudice. È questo tipo di situazione che occorre superare e in questo senso, credo, non vi sono preoccupazioni. Certo, se immaginiamo la nostra latinità alle prese con la *cross examination*, qualche momento di dismisura in questo interrogatorio incrociato si registrerà. Può essere vero, come diceva il senatore Bettiol, che in Val d'Aosta ci sarà un processo e in Sicilia un altro. Ma è un male questo?

Credo che, se il processo ha anche un valore pedagogico, non è assolutamente male che il processo nella Val d'Aosta si svolga in un modo e in Sicilia in un altro, così come, malgrado la riforma del Concilio, la messa in Sicilia è fatta in un modo e a Brescia in un altro. Infatti è chiaro che vi è una linea di continuità tra il processo e il contesto sociale e culturale nel quale si svolge.

Ma veniamo ora rapidamente all'unico problema grave che il professor Bettiol ha sollevato ieri sera in termini critici, cioè al problema della parte civile nel processo. Il professor Bettiol ha lamentato ieri sera che vi sia stata qui una grave timidezza del legislatore, il quale invece avrebbe dovuto eliminare dal processo quello che lui ha definito il pidocchio, il parassita della situazione processuale. Credo che il problema non possa essere affrontato in termini così sbrigativi. La verità è che le scelte possibili sono due: se vi è la volontà di assecondare in termini assoluti la limpidezza di un modello astratto, allora è chiaro che la formula triadica è l'unica formula del processo, allo stesso modo che l'unità di tempo e di luogo è la formula della tragedia. Sappiamo però che Shakespeare scrisse tragedie violando la regola dell'unità di tempo e di luogo; e non per questo sono meno grandi di quelle dei tragici greci. Voglio dire che vi è uno spazio di compromissione tra la realtà, tra l'inerzia del dato reale e il modello astratto; uno spazio che occorre percorrere con coraggio, senza rifiuti.

Perciò c'è questa alternativa, che comporta che non vi è più alcun collegamento tra giudizio penale e giudizio civile. In questo modo, diceva il senatore Bettiol, potrà al massimo accadere qualche deragliamento. Credo invece che in questo modo si configurano delle irrimediabili rotte di collisione e penso che un legislatore queste cose non le debba fare. Allora è chiaro che, una volta ammesso che il giudizio penale deve avere una sua pregiudizialità sul processo civile, come si fa a dire che una parte, la quale è coinvolta in questo tipo di interessi, possa rimanere estranea al processo penale? Questa è una constatazione insuperabile, e anzi non pochi hanno notato in dottrina che, se

vi era un qualche cosa di non accettabile nell'attuale struttura processuale, era questa presenza della parte civile così mal tollerata, così irta di eccezioni, di preclusioni, di decadenze. Talchè la scelta della legge di delega, la quale invece dà alla parte civile del processo una cittadinanza piena, è una scelta che è da condividere e da assecondare.

Vorrei, se possibile, dare una risposta in qualche misura persuasiva al collega Valitutti che mi ha così cortesemente sollecitato. Credo, anzitutto, che occorre andare cauti nell'attribuire funzioni di difesa sociale al processo penale. Vi è un certo rapporto tra il tema dell'ordine democratico e del processo. Si tratta però di identificarlo in modo esatto perchè altrimenti le mistificazioni e le strumentalizzazioni diventano troppo facili. Per cui, se il processo è prima di tutto un problema di libertà, non potrà certamente, lei liberale, dire che una riforma che vada in questo senso arrivi « canuta o in ritardo »; direi che la libertà non è mai intempestiva o fuori dei tempi. Ma il senatore Valitutti rintracciava in questa riforma soprattutto la timidezza di un legislatore il quale si è arrestato di fronte alla difficoltà di vincere tradizioni, fatti di costume, situazioni culturali, momenti organizzativi, disparità sociali ed ha resistito a quella che era una proposta presentita ad esempio nel progetto Carnelutti e che oggi in dottrina comincia a ritrovare qualche consenso. Occorre dire, però, che taluni riconoscimenti dottrinari appaiono molto tardivi; sul progetto Carnelutti, soltanto Franco Cordero si impegnò in una generosa battaglia; ma tutta la dottrina rifiutò questa proposta. Certo io penso che se noi dovessimo seguire una linea teorica nitida e limpida dovremmo dire che, scelto il modello accusatorio, poichè l'istruttoria obiettivamente si rifiuta di essere inquadrata senza residui in questo modello, la scelta era quella ablativa dell'istruttoria. Abbiamo scritto perciò nella relazione alcune obiezioni che mi sembrano notevolmente fondate. Abbiamo detto ad esempio che si devono fare i conti con quel tanto di disparità tra ricchi e poveri che un processo di questo tipo comporta; che occorre fare i conti con la situa-

zione che la Costituzione definisce per il ruolo del pubblico ministero, essendo chiaro che un'inchiesta di tipo amministrativo non può non volere una gestione di tipo amministrativo. E quindi giungeremmo ad una situazione di incoerenza rispetto alla posizione di quel pubblico ministero che è, secondo quanto detta la Costituzione, un magistrato, sia pure un magistrato con un ruolo diverso da quello giudicante. Vi era poi — constatazione non ultima — un ostacolo secondo me insuperabile, dato dalla linea giurisprudenziale della Corte costituzionale. In tutti questi anni, si è spostato sempre più a monte il sistema di garanzia di difesa dell'imputato, situandolo ancora nelle fasi prodromiche del procedimento per cui oggi quella snellezza, quella duttilità, quella libertà di scelte e di comportamenti che è propria dell'inchiesta amministrativa si scontrerebbe con queste garanzie formali di libertà che la Corte costituzionale ha imposto attraverso l'interpretazione rigorosa del precetto costituzionale.

V A L I T U T T I . In questa struttura è giusto che si siano salvate queste garanzie.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore*. Io credo che si tratti proprio di una impraticabilità di quel modello alla stregua del dettato costituzionale. Sta di fatto comunque che, se è vero che vi sono evidenti residui inquisitori in questo tipo di processo, purtuttavia non si può affermare che questo processo condive tutto o quasi tutto del modello inquisitorio. Ma il modello inquisitorio credo è quello che si connota per un rapporto di soggezione tra il giudice e la parte, si connota per una commistione tra l'accusa e il giudice. È cioè in sostanza, storicamente, quel modello dell'istruttoria sommaria che questa riforma elimina radicalmente dal processo. In questo senso sicuramente il senatore Valitutti converrà che vi è qui l'inizio di una strada; certo, essa non è percorsa fino in fondo. Peraltro, la preoccupazione che il senatore Valitutti manifestava in ordine al tema dell'accelerazione dei processi è assai seria. Nel momento in cui non si procede

ad una riduzione, ma ad un ampliamento, ad un arricchimento della macchina processuale, il rischio è quello di amplificare i tempi del processo anzichè di ridurli. Pensiamo però che questo rischio sia riducibile se il legislatore delegato interpreterà secondo quella linea di coerenza di cui parlava prima il collega Follieri alcune norme che hanno nella legge di delega una qualche potenzialità in questa direzione e se il legislatore delegato si renderà conto che occorre valorizzare quelle affermazioni che stanno nella legge delega in ordine, ad esempio, al ruolo del pubblico ministero ed alla funzione dell'istruttoria anche formale (che deve essere solo un processo sul processo, solo una delibazione non approfondita e non totalizzante dei dati processuali esclusivamente per decidere se un processo si deve fare). Se attraverso il meccanismo della traduzione tecnica di questi principi il legislatore delegato riuscirà a scandire le sequenze istruttorie in ritmi rapidi, credo che questo rischio potrà essere in qualche misura evitato; anche qui con quel tanto di coraggio e di speranza che pure occorre in queste cose. I pronostici disperati non è che aiutino molto ad andare avanti. Vengono in mente del resto quelle dispute medioevali di quando i problemi teologici si ampliavano al punto che persino la domanda su quanti angeli stessero su una punta di spillo diventava una domanda seria. Pare che a un certo momento un qualche tizio, forse una epifania galileiana, arrivò e disse: va bene, datemi uno spillo e datemi gli angeli, mettiamoli su una punta e vediamo quanti ce ne restano. Così la disputa si concluse. Proviamo a sperimentare questa riforma e vedremo che cosa accadrà, tenendo conto che, tutto sommato, non sarà inopportuno che anche il nostro costume culturale cambi. Legiferiamo troppo spesso per principi e per la storia lontana e non invece in termini pragmatici e concreti. Niente di male se una riforma, sperimentata in tempo adeguato, possa essere poi rapidamente agiustata, emendata, rimediaata; perchè questo credo sia il compito del legislatore, che deve operare nel suo tempo, non certo per la storia o per il futuro lontano.

Certo, il senatore Follieri ha posto una serie di temi che sono particolarmente gravi; credo però che egli stesso nella parte conclusiva e finale abbia ridotto il margine del suo dissenso. Vorrei solo dire che il discorso sul giudizio direttissimo (che abbiamo del resto già fatto in Commissione) non è poi un discorso insuperabile. L'esperienza ci insegna che il giudizio direttissimo in Italia non ha funzionato, e ciò perchè il giudice del dibattimento è impreparato a fare il processo se non ha le carte davanti e perchè il pubblico ministero gli manda processi assolutamente non istruiti. Possiamo dire quello che vogliamo, ma un'istruttoria intesa come un minimo di organizzazione delle prove dev'essere sempre prima del giudizio.

Il discorso vero sull'istruttoria non verte sulla necessità dell'indagine ma intorno al rilievo, al valore che debbono avere i risultati di questa indagine nel dibattimento. Là si colloca il discorso sull'istruttoria; ma dire che si possa fare un dibattimento basato sulla oralità e sulla immediatezza, senza che vi sia stata una fase di preparazione, di raccolta di dati, è assurdo, e il giudizio direttissimo lo ha dimostrato.

Allora penso che la scelta del giudizio immediato che consente una delibazione del giudice istruttore potrà forse fare in modo che non si verifichi quello che oggi quotidianamente si verifica con il processo direttissimo nei nostri tribunali; il ritorno indietro di tale processo. Infatti oggi in Italia il processo direttissimo è un direttissimo che ha questo di strano: che non va alla stazione di arrivo ma che torna sempre alla stazione di partenza perchè il giudice del dibattimento rimette sempre in istruttoria il processo non ritenendolo sufficientemente istruito.

Se mi concedete ancora pochissimi minuti, poichè credo di avere ormai abusato della vostra pazienza ma anche della mia, credo valga la pena di tornare a quelle premesse che ieri sono state qui dettate dal senatore Bettiol in termini veramente decisivi. Se non cogliamo il valore ed il senso del processo penale, rischiamo la diaspora delle suggestioni e dei sentimenti. C'è un rapporto tra processo penale di ordine democratico: si trat-

ta però di riconoscerne i termini autentici; si tratta di avvertire che non è facendo un processo mortificatore della personalità umana che si possa colpire più duramente i colpevoli. Questo processo serve solo a umiliare degli innocenti e non a punire dei colpevoli. L'unica risposta che sul piano della difesa dalla criminalità può dare il processo penale è la risposta della esemplarità. È la tempestività, è la giustizia del processo che conta; non la sua disparità, non la prevaricazione, non la mortificazione dei diritti di libertà che sono in gioco in termini di centralità nel processo penale.

Ritengo che sia opportuno dire queste cose perchè oggi nel nostro paese vi è questa divaricazione schizofrenica di opinioni. Vi è chi ritiene che oggi la violenza possa in qualche modo trovare giustificazioni e dall'altra parte vi è chi ritiene che un'altra violenza debba essere praticata: la violenza dello Stato, una violenza irragionevole, una violenza cieca. Credo che occorra trovare uno spiraglio, aprire un varco attraverso queste posizioni ugualmente inaccettabili per dichiarare che invece è la forza del processo giusto, è la forza dei mezzi giusti quella che può profferire una risposta dura, una risposta sufficientemente agguerrita anche nei confronti dei comportamenti più aggressivi di criminalità.

Certo la risposta del processo penale è una risposta parziale. Qualche volta, vedendo le apparenze, guardando alla superficie della realtà quotidiana del nostro paese, si è colti da un momento di sgomento, da un momento di disperazione. Troppe cose si dovrebbero fare in un momento solo e sembra impossibile poterle fare: fare un processo giusto, fare un processo nuovo significa per esempio rendersi conto che occorre costruire una magistratura nuova, che occorre por mano a quella riforma dell'ordinamento giudiziario che risolva una volta per sempre il nodo di un potere che, per stare all'interno di una dimensione democratica, non può, esso solo, essere un potere senza controllo.

Si tratta ancora di costruire con fantasia, con capacità, con mezzi adeguati tutto quello che attiene al momento preventivo e repres-

sivo. Il campo delle cose da fare in questa materia è estremamente vasto; purchè — e questo va detto a conforto del Ministro della giustizia — si abbia piena consapevolezza che non è vero che esistono riforme comportanti spese e riforme senza spese e che le riforme senza spese sarebbero quelle della giustizia. Non vi sono riforme senza spese. La verità è che i cittadini devono sapere che se vogliono alcune cose devono accettare dei sacrifici proporzionali. Un processo nuovo, una magistratura nuova, delle carceri nuove, una polizia nuova non si fanno se non vi è anche questa grossa capacità di espressione di mezzi finanziari insieme, certo, alla sagacia, alla tensione ideale necessaria a superare talune incrostazioni tradizionali, onde costruire una « tradizione del nuovo » che è, direi, l'unico modo di onorare i valori autentici che ci stanno alle spalle.

Guardando a tutto questo, qualcuno può forse pensare che le nostre parole e i nostri piccoli impegni risulteranno inutili. Ma io penso che la nostra scelta debba essere capovolta rispetto a questa tentazione del disimpegno. So, dopo tutto, che in qualche parte del mondo la saggezza di un popolo ha insegnato che è meglio accendere una minuscola candela piuttosto che maledire l'oscurità. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Licini, relatore.

L I C I N I , relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, poche parole, perchè quanto è stato detto dal collega Martinazzoli e quanto il suo intelletto, la sua scienza, la sua capacità espositiva hanno fatto non richiede — ammesso ne avessi le capacità — alcuna aggiunta specifica. Voglio solo ricordare alcuni punti per inciso. Non ci troviamo oggi a discutere su una di quelle riforme novellistiche, su uno di quegli aggiustamenti che si sono fatti in passato per cercare di eliminare i punti di maggiore contrasto in una legislazione processuale nata in un clima che non è certo l'attuale, retto dalla nostra Costituzione; riforme novellisti-

che, rabberciamenti fatti per eliminare gli stridori più evidenti.

Ci troviamo oggi di fronte ad una legge delega che prevede una totale riforma del codice di procedura penale, cioè un nuovo sistema processuale penale. E quando si deve ragionare su un tale tema, su una tale impostazione, su un tale principio, quando non si tratta di un tassello da mutare, di un singolo punto da variare, ma di dare una impostazione completamente nuova, allora penso sia giusto ricordare che, pur partendo da quelle conquiste di libertà sancite dalla Corte costituzionale, nelle sue sentenze, sancite nelle novelle particolari che si sono succedute in questi ultimi tempi, e che costituiscono ormai un patrimonio imprescindibile, come ha detto prima il senatore Martinazzoli, non possiamo interpretare certi punti della legge delega alla luce della mentalità che ancora sussiste in quanto si è formata in funzione di un codice di procedura penale autoritario.

Quando criticiamo l'attività del pubblico ministero nel nuovo sistema processuale e la funzione della polizia giudiziaria, quando criticiamo le formule della sentenza, ci riferiamo a quella mentalità che si è costituita e che sussiste in funzione del sistema processuale vigente. Ecco perchè ci fa tanta paura la questione, ad esempio, della formula dubitativa; ci fa paura perchè pensiamo che il nostro giudice non sia in grado di dire che il soggetto è innocente fin quando non ne è provata al cento per cento la colpevolezza. Finchè esiste un dubbio, qualunque esso sia, deve dichiararsi l'innocenza! Questo è il principio nuovo.

La mentalità attuale non è questa, siamo d'accordo, perchè c'è la scappatoia dell'insufficienza di prove. Come è stato giustamente sostenuto dall'abile penna e dall'acuto ingegno del collega Martinazzoli, nella relazione, alla quale certo molto scarso è stato il mio apporto, forse un tentativo di questo genere potrà avere un effetto negativo sull'imputato se non si riuscirà — e questo dovrebbe essere il dovere primo della magistratura — a coniare questo nuovo tipo di ragionamento; la prova non piena non deve tradursi in un facile *escamotage* per emettere

una sentenza che dice sì e no nello stesso tempo, ma deve valere il principio sacro della libertà dell'individuo e la impossibilità di porre qualsiasi taccia sul medesimo se non vi è la prova piena e totale della sua colpevolezza.

Lo stesso ragionamento vale, come accennavo prima, per quelle che sono le funzioni del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, perchè in questa visione nuova che viene data con la legge delega tali funzioni vanno variate e improntate ad un modo di pensare nuovo cui giustamente il collega Martinazzoli si richiamava quando diceva che non si può concepire questa riforma come avulsa da una riforma dell'ordinamento giudiziario. Come pure direi che non si può concepire questa riforma avulsa dalla riforma del codice penale.

Anche in questo campo il Senato ha il merito di aver varato a suo tempo una riforma, pur novellistica, ma di forte avanzamento di fronte a quello che è tuttora il nostro sistema penale. È una opera complessa quella che deve portare all'adeguamento del sistema sia del diritto sostanziale che del diritto processuale ai dettami della nostra Costituzione. Il Senato, a suo tempo e celermente, ha fatto un passo avanti notevole anche in materia di diritto sostanziale ed attende che questa stessa celerità e concretezza sia dimostrata dall'altra Camera. Il Senato ancora una volta si appresta a dare, con notevole prontezza, il suo *imprimatur* a questa legge delega della quale si è detto tutto quello che si poteva dire, sulla quale si è discusso ampiamente. Nè si può dire che il limitato tempo a nostra disposizione rappresenti un motivo di costrizione, quasi di avvilitamento.

Penso che su questa legge si siano dette moltissime cose. Ho dovuto faticare assai per avvicinarmi all'alta capacità del collega Martinazzoli nel leggere gli atti che nella scorsa legislatura hanno corredato la legge delega. Ebbene, non ho sentito, in tutti gli interventi che ci sono stati in Commissione e qui, argomenti nuovi, il che vuol dire che vi è stato un enorme approfondimento di ogni problema che lascerà, come non può non lasciare, qualche scontento in chi non

ha visto accettata la scelta che egli condivideva. A dir la verità, l'unico argomento nuovo che ho sentito oggi è stata la citazione della legge nipponica, che in realtà non avevo mai trovato nei lavori preparatori, e ne vada merito al collega Follieri.

Ebbene, abbiamo riassunto il nostro dibattito perchè pensiamo che compito nostro, quando gli argomenti sono stati ampiamente discussi, non sia quello di ritornare a ripetere ciò che è stato detto da altri e che ha già avuto un nostro apporto, sia pure di considerazione e meditazione, ma sia ora quello di legiferare affinché dal campo della discussione si passi al campo della concreta realizzazione. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

Z A G A R I , *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, l'approvazione definitiva del disegno di legge per la riforma del codice di procedura penale rappresenta un primo passo, ma di importanza fondamentale, nell'attuazione di un preciso programma di riforme del settore della giustizia. Fra tutte le leggi del passato regime il codice di procedura penale, come è stato detto, fu il primo ad essere messo in crisi proprio per il suo carattere non più rispondente alle esigenze della nuova società che era intanto maturata e per il suo carattere autoritario, ed è naturale perciò che sia il primo a formare oggetto di una revisione globale tale da assicurare al nostro paese un nuovo codice in linea con i principi della Costituzione e delle convenzioni internazionali, rispettoso degli irrinunciabili diritti della persona, ma ad un tempo idoneo a funzionare come uno strumento efficace di giustizia.

Su questa via, onorevoli senatori, il lavoro compiuto dal Parlamento con tanto entusiasmo e competenza costituisce una garanzia per se stessa sufficiente di successo che deve indurci ormai ad abbandonare ogni proposito di ulteriori indugi e ripensamenti per puntare con decisione sulla de-

finitiva approvazione della legge e quindi sulla rapida approvazione del nuovo codice.

Certo in alcuni punti il disegno di legge appare lacunoso e incompleto, come è stato detto, e per altri sarebbe stata forse desiderabile una maggiore e più rigorosa precisione. Nel complesso però, come hanno bene messo in evidenza i senatori Martinazzoli e Licini, che molto ringrazio per la loro pregevole relazione, e come gli stessi senatori Martinazzoli e Licini hanno ribadito nelle loro brillanti repliche, così tese ad armonizzare le esigenze della realtà (i piedi per terra) con le esigenze e le aspirazioni nuove che sono maturate nella società civile, il progetto presenta le forme di un modello processuale capace di realizzare in misura apprezzabile tutte le esigenze oggi avvertite dalla coscienza sociale a proposito del funzionamento della giustizia penale: in primo luogo l'esigenza che il processo si svolga secondo ritmi rapidi, senza pause eccessive e ingiustificate, e che si arrivi alla decisione definitiva nel più breve tempo possibile o comunque in un tempo ragionevole.

È un dato di fatto che attualmente i processi penali (lo sappiamo tutti), e non solo quelli particolarmente gravi, vengono definiti con esasperante lentezza, a distanza spesso di molti anni dai fatti in cui trovano origine, quando ormai il corso del tempo ha inciso, talora in modo significativo, su uomini e situazioni, così da modificare magari l'aspetto iniziale e da rendere inutile e al limite dannosa la pronuncia della sentenza. In tutti gli uffici giudiziari i processi si trascinano stancamente verso la conclusione e specialmente la fase istruttoria registra in moltissimi casi una durata eccessiva, frequentemente sproporzionata all'obiettiva dimensione dei singoli episodi delittuosi e spesso prolungata dall'inutile moltiplicazione di atti e di adempimenti non sempre essenziali ai fini della decisione. Anche i giudizi, specialmente quelli di primo grado, non vengono definiti con la necessaria sollecitudine e perfino i processi contro detenuti, che pure dovrebbero essere definiti con precedenza rispetto agli altri, subiscono gravi ritardi e non sempre sono conclusi nel tem-

po necessario per evitare la scarcerazione degli imputati.

Le cause di un fenomeno così diffuso e sconcertante sono molteplici e di genere diverso, forse ricollegabili per la maggior parte a deficienze strutturali ed a carenze normative. Ma in questa sede è inutile cercare di individuare i fattori che hanno determinato la crisi e meno che mai conviene mettersi a discutere delle singole responsabilità. Invece è più utile prendere atto con civile coraggio davanti al Parlamento e all'opinione pubblica che la situazione è divenuta praticamente insostenibile perchè nessuno più è disposto ad accettarla, come un'irrimediabile fatalità, con rassegnazione e a pensare che non sia possibile allo Stato democratico assicurare ai suoi cittadini una giustizia rapida ed efficace.

L'inverosimile lentezza dei processi è un fatto che non solo è di per sè spiacevole, ma che produce anche in molte direzioni conseguenze dannose. Col passare del tempo diminuiscono anzitutto le probabilità di una sentenza giusta, aumentano le cause di errore, si accrescono in misura talora intollerabile le sofferenze degli imputati, specialmente di quelli detenuti, si compromette e addirittura si vanifica la speranza degli offesi in un giusto ristoro del torto subito, si ostacola infine una lotta decisa alla criminalità più pericolosa. Tutti i cittadini e non solo quelli interessati nei processi si sentono colpiti in proprio da una situazione del genere appunto perchè si tratta di un fenomeno che ha gravi riflessi su tali aspetti non secondari di un'ordinata convivenza civile e in definitiva sul bisogno di sicurezza dei singoli e della collettività. Perciò non perde solo credibilità la giustizia come tale, ma lo stesso Stato democratico rischia una crisi di fiducia di fronte ai suoi cittadini con la conseguenza di vedere in prospettiva compromessa la convinta partecipazione di tutti e di ciascuno alla difesa delle nostre libere istituzioni.

È dunque nostro dovere, per la sensibilità alle esigenze della comunità che deve sempre accompagnare l'opera nostra di rappresentanti della sovranità popolare, adope-

rarci insieme a porre fine a così gravi inconvenienti per poter contribuire a rendere sollecita la giustizia secondo le attese e le speranze dei cittadini.

Uno dei mezzi, onorevoli senatori, per realizzare questo impegno, probabilmente non il solo, ma certamente uno dei più importanti, è quello di portare al rapido compimento la riforma del codice di procedura penale secondo le linee del disegno di legge che viene oggi al nostro esame. La legge delega infatti tende anzitutto a semplificare il processo e conseguentemente ad accelerarne il corso in modo che la decisione sia sufficientemente tempestiva rispetto all'epoca dei fatti che ne formano oggetto.

In questa direzione sono particolarmente significativi il rigore e l'incisività con cui la delega cerca di comprimere entro limiti temporali accettabili la fase istruttoria, da un lato eliminando la molteplicità delle indagini della polizia, del pubblico ministero e del giudice, che caratterizza l'attuale processo, e dall'altro riducendo al minimo indispensabile l'attività del giudice istruttore con il limitare i suoi interventi alla acquisizione degli elementi probatori per rinviare a giudizio o per prosciogliere l'imputato. Correlativamente la fase dibattimentale riceve dalla legge delega una regolamentazione ispirata ai criteri della concentrazione e della immediatezza, anche essa orientata a favorire nel massimo grado possibile una rapida definizione del processo.

Sempre allo stesso scopo il progetto contiene un deciso rifiuto di pericolosi formalismi, che si esprime nel divieto di ogni attività non essenziale, nella norma che toglie rilievo ai fini della loro validità ai vizi meramente formali degli atti compiuti. Il rifiuto del formalismo che oggi costituisce per molti versi una pesante incrostazione della giustizia penale, l'eliminazione degli inconvenienti connessi alla moltiplicazione delle indagini istruttorie, la compressione dei poteri del giudice istruttore, la previsione di regole dirette specificamente ad accelerare il processo in ogni fase ed infine la prescrizione esplicita che l'istruttoria non può superare determinati limiti di tempo sono tut-

ti strumenti che dovrebbero consentire una soddisfacente attuazione delle esigenze di una giustizia convenientemente sollecitata. Accelerare il corso dei processi significa anche contribuire a ridurre il rischio, come è stato sottolineato, di una sentenza ingiusta. La lentezza dei processi nuoce fatalmente alla genuinità del materiale probatorio intorbidandolo con ripensamenti, ritrattazioni, inutili ripetizioni e pericolose contraddizioni e impedisce così al giudice di farsi un'idea precisa dei fatti in tutti i loro aspetti e di ricostruirli con il rigore e la precisione che sono indispensabili per la credibilità stessa della giustizia.

Invece un giudizio reso, se non nella immediatezza del delitto, a poca distanza dal momento in cui fu commesso, avrà maggiori probabilità di essere più vicino al vero, appunto perchè sarà meno esposto ai pericoli di errori conseguenti all'inquinamento degli elementi di prova.

D'altra parte con il nuovo sistema l'attività istruttoria utilizzabile ai fini della decisione si concentra nella fase dibattimentale. Attualmente il giudice per lo più decide sulla base di prove raccolte in altra sede, senza avere nemmeno la possibilità di farsi personalmente una idea del modo in cui si svolsero i fatti e della reale credibilità dei testimoni. Con il nuovo processo invece il giudice del dibattimento non avrà soltanto il compito di controllare le prove già raccolte in istruttoria, ma dovrà invece acquisirle direttamente in presenza e in contraddittorio delle parti ed è fuori discussione che gli sarà in questo modo possibile avere a disposizione ed utilizzare per la decisione un materiale probatorio che, per non essere preconstituito, sarà tendenzialmente più idoneo a fornirgli una traccia sul cammino faticoso della verità. Nei limiti delle umane possibilità si favorisce così il raggiungimento di un risultato effettivo di giustizia al quale sono inoltre preordinati anche altri strumenti non meno significativi, come la previsione dell'esame incrociato dell'imputato, dei testimoni e dei periti e dell'obbligo in appello di procedere alla rinnovazione del dibattimento quando una parte ne faccia richiesta.

Accanto a queste esigenze la legge delega ne soddisfa un'altra non meno importante, quella di assicurare una reale condizione di parità delle parti processuali e il rispetto incondizionato dei diritti della persona. Le riforme novellistiche del codice e le decisioni della Corte costituzionale hanno già dato ampio spazio alla presenza della difesa nel processo interpretando così il crescente, diffuso bisogno di liberalizzazione delle norme di procedura espresso dall'opinione pubblica negli ultimi anni. In effetti si può ben dire che uno degli elementi che connotano lo stato autoritario sia anche il carattere inquisitorio del processo penale, con la conseguente posizione di inferiorità della difesa, del rapporto dialettico delle parti: uno Stato democratico invece deve garantire la libertà del cittadino in ogni manifestazione della sua personalità e quindi anche nel processo e non può evidentemente farlo in questo settore se non si pone in essere un'assoluta parità fra la difesa e l'accusa, consentendo al difensore di esplicare in termini di effettività la sua insostituibile funzione.

Attualmente, se è certo che la legge attribuisce alla difesa un ruolo di primaria importanza, è pure innegabile che esistono tuttora notevoli limiti all'esercizio della sua attività. Ancora oggi gli avvocati non possono assistere alle dichiarazioni dei testimoni nel corso dell'istruzione, sono costretti a chiedere l'autorizzazione del giudice per esibire le prove a favore dell'imputato, non possono infine interrogare direttamente i testimoni neppure nel giudizio: sono, questi, residui di una concezione autoritaria del processo e rappresenta dunque una confortante conquista la completezza con la quale la legge delega risolve il problema una volta per tutte nell'intento di dare logico sviluppo alle strutture costituzionali del nostro ordinamento.

Il precetto dell'articolo 24 della Costituzione, secondo il quale la difesa è inviolabile in ogni stato e grado del giudizio, non è una semplice enunciazione declamatoria e retorica ma al contrario ha un suo contenuto reale nella misura in cui prescrive che la presenza della difesa nel processo non si ri-

duca a un fatto simbolico ma si esprima invece nella concreta partecipazione dell'imputato e del difensore a tutta l'attività processuale. Il processo, contrariamente a quanto si possa credere, si decide, almeno nella maggioranza dei casi, nel momento in cui si raccolgono le prove perchè è allora che si ricostruiscono, al fine di giudicarli, i fatti attribuiti all'imputato. La prova in sostanza è già un giudizio e tutto ciò che viene dopo rappresenta un'operazione che non può incidere, se non in parte, sulle certezze che siano state raggiunte mediante la ricostruzione storica del delitto. È appunto sotto la spinta di questa verità che il processo penale si è andato evolvendo nel corso di questi anni proprio nel senso di dilatare i limiti di intervento e di partecipazione della difesa.

La legge delega porta questa linea al suo naturale compimento da una parte sancendo in via di principio l'assoluta parità della difesa e dell'accusa, dall'altra prevedendo la facoltà del difensore di assistere a tutti gli atti istruttori, con esclusione quindi di ogni prova ottenuta nel chiuso di un ufficio fuori dal controllo delle parti.

Si realizzano così le tre esigenze oggi più sentite dall'opinione pubblica, che possono riassumersi nella necessità di una rapida, tempestiva definizione dei processi, nell'attesa di una sentenza giusta, conforme alla verità dei fatti e alle loro reali proporzioni ed infine nell'accettazione incondizionata della regola del contraddittorio con le implicazioni che ne derivano circa la libertà della difesa e l'estensione della sua partecipazione all'attività processuale.

L'esperienza dimostra che un processo in cui siano comprese e limitate le istanze della difesa non solo porta con sé i germi pericolosi di un trattamento iniquo dell'individuo, ma forse proprio a causa di questo disprezzo per i diritti dell'uomo non rappresenta nemmeno uno strumento efficace di difesa della società contro il delitto. Un processo ispirato ai principi del contraddittorio, della parità tra difesa ed accusa, della partecipazione del difensore a tutti gli atti istruttori realizza meglio i fini di giustizia

che gli sono propri e appunto in quanto assicura un equo trattamento dell'imputato guadagna allo Stato la fiducia dei cittadini e, con essa, una loro più diretta partecipazione alla lotta contro il delitto, in modo da conseguire anche in questa direzione risultati più validi di quelli raggiungibili da un processo di tipo autoritario. A tutti i cittadini, anche ai colpevoli di reati più gravi, lo Stato democratico deve garantire un processo giusto, congegnato in forme tali da rendere accettabile a tutti, e prima di tutti al condannato, quell'espressione della forza dello Stato che è la sentenza.

Ma, per essere giusto, il processo non deve unicamente rispondere alla esigenza garantistica di un'efficace tutela dei diritti della difesa dell'imputato, ma deve nel contempo predisporre un congegno rapido ed efficiente che soddisfi l'esigenza di giustizia della società di fronte al fenomeno della delinquenza. Nessuna accusa è più falsa di quella che considera incapace il sistema democratico di combattere il delitto con la dovuta energia e di soddisfare in misura accettabile il naturale, giusto bisogno di sicurezza dei cittadini. Al contrario, la risposta dello Stato democratico alla delinquenza è la sola efficace, appunto perchè, rifiutando meccanismi autoritari ed inammissibili ipotesi di una repressione indiscriminata, si procura tra i cittadini il consenso necessario per mobilitare nella lotta contro il delitto tutte le forze vive della società.

In questo contesto è un buon processo quello che riesce a contemperare in un disegno armonico gli opposti interessi delle garanzie individuali e della difesa della società. Il progetto di legge delega realizza a sufficienza questo fine perchè configura un codice di procedura che non si preoccupa solo di salvaguardare i diritti dell'innocente, ma che tende anche a scoraggiare, soprattutto imprimendo al processo un rapido corso, le mire di chi tenti, attraverso le maglie delle norme processuali, di sottrarsi alle proprie responsabilità. Quando si è fatta questa constatazione, è inutile soffermarsi a valutare nei suoi aspetti particolari i congegni della legge delega per scoprirne eventuali di-

fetti e per sottolineare i pericoli di determinate proposizioni. Se si crede — come il Governo crede — nell'efficacia di un modello processuale che si preoccupi insieme dei diritti dell'individuo e dell'esigenza di sicurezza della società, è doveroso accordare senz'altro la propria fiducia alla normativa che stiamo esaminando, senza soffermarsi in una analitica esegesi delle singole disposizioni contenute nel progetto. Di fronte ad una situazione del genere, quando diviene sempre più ansiosa l'attenzione dell'opinione pubblica intorno ai problemi della giustizia, bisogna saper rinunciare al desiderio di perfezionare aspetti particolari del sistema, di affinare fino al limite del possibile tutti i meccanismi del processo, di sacrificare alla richiesta di revisioni settoriali la possibilità di un'approvazione immediata di una riforma.

Il Governo per primo è decisamente schierato su questa linea e si augura che gli onorevoli senatori non vogliano contraddire il suo esempio. Come è noto, la Camera dei deputati, nel corso della discussione in Aula, modificò il testo precedentemente proposto su due argomenti di significativa importanza contro il parere del rappresentante del Governo. Con il primo emendamento si è mantenuta nel codice la previsione che vengono menzionate nel dispositivo della sentenza le formule di assoluzione o di proscioglimento, tranne quella per insufficienza di prove. Con il secondo emendamento è stata soppressa la norma che sanciva il divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato.

Il Governo, come si è detto, si oppone ad entrambi gli emendamenti ed è perciò sensibile alle motivate riserve che sono state formulate, in Commissione ed anche in quest'Aula, dai senatori Bettiol e Petrella circa la opportunità delle due modifiche al testo originario del progetto; il Governo però ritiene che gli emendamenti non incidano, in modo apprezzabile, sulla struttura complessiva del disegno di legge e non siano quindi tali da giustificare e nemmeno da consigliare un'operazione correttiva.

In effetti la soppressione del divieto di verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria non modifica in nulla quella che resta indubbiamente l'innovazione più importante della delega e cioè il principio della concentrazione dell'istruttoria nella fase dibattimentale e la correlativa esclusione che il giudice possa decidere sulla base di prove precostituite.

Anche dopo la modifica la polizia giudiziaria non avrà altri compiti che quello di riferire immediatamente con il rapporto la notizia di reato e di indicare le fonti di prova, senza poter svolgere nessuna attività che possa tendere a preconstituire elementi di giudizio validi come tali anche al di fuori di una loro diretta acquisizione durante l'esperimento dibattimentale. In definitiva, perciò, l'ammissibilità della verbalizzazione, mentre non incide sui requisiti dell'oralità e della concentrazione che caratterizzano il nuovo processo, potrà opportunamente servire a garantire che resti una traccia scritta, quindi più facilmente controllabile, delle dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria.

Per quanto poi riguarda il problema delle formule di assoluzione non si può negare — come giustamente rilevano i relatori — che l'abolizione della formula dubitativa rappresenta di per sé un traguardo importante e apprezzabile, e si può aggiungere, forse, il traguardo più importante in una materia così delicata. Infatti, con la soppressione della formula dubitativa, si evitano agli imputati gli svantaggi sostanziali (anche di mero sospetto) che sono oggi connessi all'assoluzione per insufficienza di prove. Un imputato non raggiunto da elementi sufficienti di colpevolezza resta un imputato innocente, ed è quindi ingiusto che siano poste a suo carico le conseguenze delle prove mancate, mediante la fissazione nel dispositivo dei motivi che hanno giustificato l'assoluzione sul piano logico.

Di fronte al risultato di giustizia che così si ottiene mediante l'abolizione della formula per insufficienza di prove, perde rilievo il rischio riconoscibile nella conservazione delle altre formule di assoluzione. Infat-

ti, la preoccupazione che il giudice non riesca a tradurre una situazione di dubbio in una dichiarazione di assoluzione piena sembra condizionata dall'idea (forse non esatta) che il giudice si lasci guidare da motivi psicologici piuttosto che dalla necessità logica e giuridica di riconoscere colpevoli soltanto coloro che siano raggiunti da una prova sicura di responsabilità.

Le deliberazioni della Camera dei deputati non sembrano, dunque, avere alterato il quadro della riforma quale fu concepita sin dall'inizio e quale è stata portata avanti, per lunghi anni, grazie al lavoro appassionato ed al fervido impegno di tutte le forze parlamentari.

Non bisogna perciò farsi prendere — all'ultimo momento, quando l'opera appare ormai compiuta — dalla tentazione di un indugio ulteriore, ma occorre tradurre in un'approvazione definitiva della delega la comune volontà politica di dare alla nostra giustizia un nuovo codice. Il Governo, dal canto suo, si impegna ad attuare la delega al più presto possibile ed a farlo in modo da realizzare, nella regolamentazione dei vari istituti processuali e nella stessa articolazione delle singole norme, i principi che hanno ispirato l'opera del Parlamento e che sono bene evidenziati dalla struttura complessiva del progetto.

Appunto perciò la delega non si può considerare una cambiale in bianco ed il Governo naturalmente non intende utilizzarla se non per portare alle logiche conseguenze l'opera iniziata dal Parlamento, secondo i consigli preziosi che gli verranno dalla Commissione consultiva prevista dall'articolo primo della legge, di cui farà parte una nutrita rappresentanza di parlamentari di tutto lo schieramento politico.

L'approvazione definitiva della legge delega e la successiva, rapida emanazione del codice potranno rappresentare un notevole fattore di fiducia nelle libere istituzioni dello Stato democratico e quindi un fattore di equilibrio e di pacificazione sociale.

Oggi la crisi della giustizia — non occorre ricordarlo — non è più una crisi settoriale perchè i fenomeni che la caratterizzano e che

ne sono insieme la causa e la conseguenza mettono in discussione la stessa capacità del sistema democratico a fronteggiare la situazione con efficacia e senza tradire i suoi principi.

Le reazioni preoccupate dell'opinione pubblica di fronte alle allarmanti esplosioni di criminalità organizzata non bastano a giustificare la subdola tentazione di scegliere soluzioni alternative all'uso, anche in casi del genere, dei normali mezzi giudiziari; debbono invece impegnarci tutti, con convinta decisione, come bene ha detto il senatore Martinazzoli, nell'opera di riforma dell'ordinamento e di revisione delle strutture, in modo che sia restituito alla giustizia un grado apprezzabile di funzionalità e di efficienza. Un apparato giudiziario che sia capace di agire con la prontezza e con il rigore che le varie situazioni richiedono serve a respingere le pericolose suggestioni che possono venire da un'errata interpretazione di certi fenomeni e serve in definitiva ad accreditare lo Stato democratico nella fiducia dei suoi cittadini.

Di qui la primaria importanza che hanno oggi le riforme nel settore della giustizia; di qui in particolare l'urgenza improrogabile di dare al paese un codice di procedura che costituisca, nel rispetto dei diritti della persona, un efficace strumento di giustizia.

Passa, anche e forse soprattutto per questa via, l'intransigente, irrinunciabile difesa delle nostre libere istituzioni. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1489. Se ne dia lettura.

P I N T O , Segretario:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assem-

blee; da quattro magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, di cui tre rispettivamente in servizio, quali giudicanti o requirenti, presso la Corte di cassazione, la corte d'appello, il tribunale ed uno in servizio presso la pretura; da quattro professori ordinari di diritto penale o di diritto processuale, e uno di diritto costituzionale, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; da quattro avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da due membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali uno appartenente alla giustizia militare, di grado equiparato a consigliere di cassazione, ed uno appartenente all'avvocatura dello Stato, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato dello Stato; da quattro membri designati dal Ministro di grazia e giustizia.

La commissione collabora con il Governo nella emanazione del nuovo testo del codice di procedura penale, esprimendo parere sul complesso degli articoli relativi ad ogni singolo istituto e da ultimo sul testo completo.

I membri non parlamentari della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

La commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

(È approvato).

Art. 2.

Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento;

3) previsione di garanzia per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento; competenza esclusiva del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari; nell'ipotesi di abbandono motivato da violazione di diritti della difesa, decisione sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari dopo la pronuncia giurisdizionale definitiva nel procedimento durante il quale si è verificato l'abbandono; non irrogazione di sanzioni disciplinari anche nel caso di dichiarazione giurisdizionale di inesistenza di violazione di diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine ritenga giustificato l'abbandono;

4) diritto dell'imputato detenuto di conferire con il difensore immediatamente dopo essere stato per la prima volta interrogato dal magistrato; diritto dell'imputato di farsi assistere nell'interrogatorio dal difensore;

5) adozione del metodo orale;

6) non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute;

7) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase;

8) semplificazione del sistema delle notifiche, con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione;

9) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato ed acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito e in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche e di voci correnti;

10) riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti, nonchè, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; facoltà di compiere indagine psicologica della parte offesa quando questa sia minore e si tratti di reati contro la moralità

pubblica e il buon costume; tutela dei diritti delle parti in ordine alla effettuazione delle perizie;

11) specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di assoluzione o di proscioglimento; abolizione della formula di assoluzione o di proscioglimento per insufficienza di prove;

12) determinazione della competenza per materia, tenendo conto sia della pena edittale — con esclusione degli aumenti derivanti dalla recidiva, dalla continuazione e dalle circostanze aggravanti comuni — sia della qualità del reato;

13) disciplina dell'istituto della connessione, con eliminazione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori; potere di disporre, anche in sede di appello, la separazione dei procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse;

14) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento;

15) ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi ed oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con l'obbligo di scegliere il nuovo giudice nell'ambito delle circoscrizioni contigue a quella nella quale è stato commesso il reato; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione; attribuzione al giudice di rinvio della facoltà di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione;

16) predeterminazione dei criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento; previsione che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra le circoscrizioni contigue a quella del giudice la cui sentenza è stata annullata;

17) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

18) previsione della nomina di un difensore, per la persona offesa dal reato che intenda costituirsi parte civile, nei casi indicati dalla legge sul patrocinio statale per i non abbienti;

19) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso;

20) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

21) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che escluda la sussistenza del fatto o che l'imputato lo abbia commesso;

22) statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile;

23) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;

24) obbligo del giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

25) concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui al numero 23), quando ricorrono giustificati motivi; provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui al numero 24);

26) facoltà del giudice di appello di sospendere la provvisoria esecuzione, concessa ai sensi del numero precedente, in pendenza di impugnazione;

27) provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello, relativamente alle disposizioni concernenti l'azione civile;

28) facoltà del giudice di cassazione, in pendenza di ricorso, di sospendere l'esecuzione, di cui al numero precedente, della sentenza emessa in grado di appello, ove sussista il pericolo di grave ed irreparabile danno;

29) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

30) potere-dovere della polizia giudiziaria di prendere notizia dei reati, di impedire che questi vengano portati ad ulteriori conseguenze e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga; esercizio facoltativo del potere di arrestare il minore colto nella flagranza di un grave delitto;

31) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero, eventualmente per iscritto, le notizie del reato, di indicargli le fonti di prova e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione;

32) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto od il fermo; obbligo del pubblico ministero di interrogare immediatamente l'arrestato o il fermato; facoltà del difensore di assistere all'interrogatorio — da parte del pubblico ministero — dell'indiziato, arrestato o fermato; obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale subito nei confronti degli arrestati e, prima che scada la validità del provvedimento, nei confronti dei fermati, presentandoli al giudice istruttore; obbligo del giudice istruttore di sentire immediatamente e contestualmente le parti costituite prima di decidere, in base agli elementi adottati dalle parti stesse, se procedere agli adempimenti di cui al numero 42) ovvero disporre il giudizio immediato o l'archivia-

zione; obbligo del giudice istruttore di liberare immediatamente le persone che siano state arrestate o fermate fuori dei casi previsti dalla legge; potere dello stesso giudice istruttore di convertire l'arresto o il fermo in una delle misure di coercizione personale di cui al numero 54), ove ne ricorra la necessità;

33) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;

34) potere-dovere del pubblico ministero, nel caso in cui non debba iniziare immediatamente l'azione penale ai sensi del numero 32), di compiere indagini preliminari in funzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale; potestà di avvalersi, ove occorra, della polizia giudiziaria, che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti; diritto della persona oggetto delle indagini preliminari del pubblico ministero di nominare un difensore, con facoltà di questi di assistere all'interrogatorio, ai confronti, alle perquisizioni, ai sequestri, alle ricognizioni ed alle ispezioni;

35) potere di avocazione da parte del procuratore generale da esercitarsi, con provvedimento motivato, nei soli casi di inerzia del pubblico ministero o di gravi ed eccezionali esigenze processuali;

36) previsione di un procedimento per decreto solo per condanne a pene pecuniarie, e con le più assolute garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione;

37) obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione;

38) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione dell'imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona indiziata di reato od alla persona og-

getto delle indagini preliminari, nonchè alla persona offesa, l'avviso di richiesta di archiviazione;

39) previsione della richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non sia necessario procedere a indagini istruttorie;

40) obbligo del giudice istruttore, a seguito della richiesta del pubblico ministero di cui al numero 37), di sentire immediatamente e contestualmente le parti costituite prima di decidere, in base agli elementi adottati dalle parti stesse, se procedere agli adempimenti di cui al numero 42), ovvero disporre il giudizio immediato o l'archiviazione;

41) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;

42) compimento da parte del giudice istruttore, al fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato ovvero se sia necessario il dibattimento, di atti di istruzione, limitati comunque soltanto agli accertamenti generici, agli atti non rinviabili al dibattimento ed all'assunzione delle prove il cui esito possa condurre all'immediato proscioglimento dell'imputato;

43) previsione del compimento di atti istruttori per rogatoria solo nel caso in cui sussistano serie e comprovate ragioni;

44) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento delle indagini;

45) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali;

46) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e delle parti private di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle riconoscizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza specificatamente motivata — nonchè negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, e, inoltre, di partecipare ad ogni atto istruttorio, compreso l'in-

terrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali;

47) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio;

48) previsione, per il compimento degli atti di istruzione, di un termine perentorio non superiore a dieci mesi, salvo una proroga sino a tre mesi che il tribunale, in camera di consiglio, può concedere quando ricorrano giustificati motivi;

49) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria, ed invito da parte del giudice istruttore al pubblico ministero ed ai difensori delle parti a sottoporli, nei cinque giorni dal deposito, le rispettive conclusioni ed osservazioni;

50) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, nella quale sia determinata l'imputazione e risultino indicati gli elementi di prova a carico dell'imputato con la possibilità di nuove contestazioni in dibattimento, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento;

51) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento dinanzi al tribunale, che decide in camera di consiglio; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio;

52) idonee garanzie per l'imputato nei confronti del quale sia esercitata l'azione penale per fatti precedentemente oggetto di provvedimento di archiviazione o di proscioglimento in istruttoria;

53) rimessione al giudice del dibattimento dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dell'ordinanza che dispone il giudizio immediato, con l'indicazione, nella prima ipotesi, degli atti compiuti dal giudice istruttore in base ai numeri 42) e 46) e, in ogni caso, degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero in base al numero 34);

54) previsione di diverse misure di coercizione personale, fino alla custodia in carcere; possibilità di disporre le misure di coercizione personale nei casi gravi in cui sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indi-

spensabile per provvedervi; possibilità di disporre le misure di coercizione personale a carico dell'imputato, nei cui confronti ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza, quando, per la sua pericolosità e per la gravità del reato, sussistano esigenze di tutela della collettività; impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, nonché di quello che dispone la convalida del fermo o dell'arresto, dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio fra pubblico ministero ed imputato; previsione della immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'accusato, anche in pendenza di impugnazione da parte del pubblico ministero;

55) determinazione, in relazione alla gravità del reato, della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, in nessun caso potrà superare i quindici mesi, e, dall'inizio della custodia stessa fino al giorno in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile, in nessun caso potrà superare i quattro anni; previsione della scarcerazione automatica alla scadenza dei termini sopra previsti;

56) divieto di nuova custodia in carcere per lo stesso reato fino al passaggio in giudicato per la persona scarcerata a seguito di sentenza di assoluzione;

57) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio della istruzione, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere al tribunale, in camera di consiglio e nel contraddittorio tra pubblico ministero ed imputato, una proroga della custodia in carcere; previsione dell'automatica scarcerazione se il tribunale non provvede, o decorso il termine della proroga se richiesto; previsione che, nel caso di giudizio immediato, decorsi sei mesi dall'inizio della detenzione senza che il dibattimento si sia concluso, l'imputato sia automaticamente scarcerato, salvo provvedimento del tribunale che, per comprovati motivi e nel contraddittorio tra pubblico ministero e imputato, decida una proroga non superiore a quattro mesi;

58) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi;

59) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

60) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento o di giudice che ha deciso sull'impugnativa del pubblico ministero avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento; divieto di esercitare le funzioni di giudice in altro grado per il magistrato che ha già preso parte allo stesso procedimento;

61) eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa nella fase dibattimentale;

62) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti, salvo che siano irrilevanti;

63) previsione che il giudice, al quale venga opposto dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di un pubblico servizio o da un pubblico impiegato il carattere segreto di un atto, di un fatto o di una dichiarazione, ne chieda conferma al Presidente del Consiglio dei ministri; previsione che in caso di conferma della segretezza il giudice, ove la conoscenza dell'atto, del fatto o della dichiarazione sia essenziale per il processo, dichiari non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto politico o militare;

64) possibilità di revoca, nel contraddittorio tra tutte le parti, dei provvedimenti di ammissione della prova;

65) esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo, che decidono immediatamente

sulle eccezioni; il presidente o il giudice singolo possono indicare alle parti l'esame di temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità, e su di essi possono rivolgere domande dirette all'imputato, ai testi ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame;

66) obbligo del giudice del dibattimento di assumere le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

67) diritto delle parti di richiedere l'esibizione o la lettura in dibattimento degli atti compiuti in base al numero 46) e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni nonché degli altri atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero in base al numero 34); facoltà del giudice di disporre anche d'ufficio, nel corso del dibattimento, l'esibizione o la lettura degli atti predetti;

68) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data; decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento;

69) riconoscimento del diritto di impugnazione all'imputato assolto che ne abbia interesse;

70) previsione di particolari garanzie nel rito della irripetibilità, con la precisazione rigorosa della procedura per la ricerca dell'imputato; ammissibilità, in sede di incidente di esecuzione, di una valutazione sul merito della procedura seguita, con eventuale restituzione in termini dell'imputato ai fini dell'impugnazione;

71) possibilità per la parte civile di richiedere al pubblico ministero di proporre impugnazione per l'accertamento del reato; previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili;

72) esclusione dell'istituto dell'appello incidentale;

73) ammissibilità dei nuovi motivi della impugnazione;

74) divieto di *reformatio in pejus* nel caso di appello del solo imputato;

75) previsione che il giudice d'appello possa d'ufficio concedere i benefici di legge e le circostanze attenuanti;

76) rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, se una parte ne faccia motivata richiesta e nei limiti dalla stessa indicati, ove la richiesta non sia manifestamente infondata; ammissibilità della assunzione di nuove prove;

77) necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla Cassazione;

78) obbligo di notificare al difensore, a pena di nullità, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione;

79) giurisdizionalizzazione dei procedimenti concernenti la modificazione e la esecuzione della pena e l'applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio; effettivo giudizio sulla pericolosità; impugnabilità dei provvedimenti;

80) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili o punibili; competenza per il giudizio di revisione della corte di appello nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado; garanzia del contraddittorio e svolgimento del giudizio secondo le norme fissate per il dibattimento; impugnabilità per cassazione del provvedimento che esclude la revisione; rinvio ad altro giudice in caso di accoglimento dell'istanza di revisione;

81) riparazione dell'errore giudiziario o per ingiusta detenzione;

82) previsione del contraddittorio nel processo di riabilitazione; giudizio senza formalità e in camera di consiglio; acquisizione d'ufficio della documentazione processuale;

83) obbligo di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica nella loro madrelingua e di redigere i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri

coltà del giudice del dibattimento di richiedere atti di istruzione; ».

2. 3 BROSIO, VALITUTTI, BALBO, PREMOLI, BONALDI, BERGAMASCO, ARENA, ROBBA

Dopo il n. 35), inserire il seguente:

«) possibilità in caso di accertata e straordinaria necessità di istruzione di richiesta di proroga da parte del pubblico ministero al giudice istruttore; ».

2. 4 BROSIO, VALITUTTI, PREMOLI, BALBO, BONALDI, BERGAMASCO, ARENA, ROBBA

Al n. 43), sopprimere le parole: « solo nel caso in cui sussistano serie e comprovate ragioni ».

2. 14 MARIANI

Al n. 55), sostituire il primo periodo, fino alle parole: « quindici mesi », con il seguente:

« 55) determinazione della durata massima della custodia preventiva in carcere dell'imputato che dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio di prima istanza non potrà superare i mesi 24, ».

2. 5 BROSIO, VALITUTTI, PREMOLI, BALBO, BONALDI, ARENA, ROBBA

Al n. 59), in fine, aggiungere le parole: « con obbligo al giudice del dibattimento a fissarne la celebrazione non oltre i 60 giorni dalla richiesta del pubblico ministero o dall'ordinanza di rinvio a giudizio ».

2. 6 BROSIO, VALITUTTI, PREMOLI, BALBO, BONALDI, BERGAMASCO, ARENA, ROBBA

Sostituire il n. 64) con il seguente:

« Divieto di revoca dei provvedimenti di ammissione della prova senza il consenso di tutte le parti interessate; ».

2. 15 BROSIO, VALITUTTI, PREMOLI, BALBO, BONALDI, BERGAMASCO, ARENA, ROBBA

Al n. 71), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « anche in ordine ai punti penali della sentenza; ».

2. 16 BROSIO, VALITUTTI, PREMOLI, BALBO, BONALDI, BERGAMASCO, ARENA, ROBBA

Al n. 73), sostituire le parole: « nuovi motivi » con le altre: « motivi aggiunti ».

2. 17 MARIANI

Al n. 74), aggiungere, in fine, le parole: « e nel caso di annullamento con rinvio da parte della Cassazione anche nella ipotesi che esso sia stato determinato da una nullità assoluta che travolga l'intero procedimento; ».

2. 18 MARIANI

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Desidero fare una dichiarazione preliminare. Ho già detto nel mio intervento che avevamo presentato i nostri emendamenti solo per un'esigenza di testimonianza e di documentazione e non con l'intento di ritardare l'iter del provvedimento e neppure con l'illusione di ottenerne l'approvazione. Ora, data questa finalità della presentazione dei nostri emendamenti e considerato che gli emendamenti stessi sono molto chiari e si illustrano da soli, anche al fine di contribuire all'economia dei nostri lavori, dichiaro di rinunciare, con il suo consenso, onorevole Presidente, alla loro illustrazione. Desidero solo che vengano messi in votazione, anche se certamente saranno rigettati, in modo che resti la documentazione della loro presentazione. Mi permetto solo di illustrare, onorevole Presidente, l'emendamento 2. 1.

Ho udito or ora le dichiarazioni del Ministro e devo far presente che non si tratta ovviamente di ripristinare la formula dell'assoluzione per insufficienza di prove. La relazione, il relatore e l'onorevole Ministro hanno messo in luce le ragioni che giustificano la soppressione di questa formula assoluto-

ria per insufficienza di prove. Si tratta piuttosto di ripristinare il testo nella forma in cui giunse all'altro ramo del Parlamento, cioè abolire tutte le formule di giustificazione dell'assoluzione.

Credo che in questo rapido dibattito non sia stato fatto neppure il tentativo di portare un argomento probativo contro l'ipotesi, facilissima e irresistibile, che l'aver abolito solo questa formula assolutoria danneggi la posizione dell'imputato.

Non mi illudo che questo emendamento venga accolto, dato l'orientamento di questa Assemblea, ma ho voluto illustrarlo, pur dopo averlo chiarito nel mio intervento di questa mattina, e desidero, per un dovere di coscienza, rinnovare l'appello all'Assemblea a considerare l'opportunità di inviare il testo emendato all'altro ramo del Parlamento, anche se ciò comporta il ritardo di un mese nell'*iter* di questo provvedimento che viaggia ormai da oltre quindici anni. Mancherei ad un dovere di coscienza se non rinnovassi quest'appello all'Assemblea.

M A R I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Illustro brevemente tutti i miei emendamenti. Al n. 13 dell'articolo 2 del disegno di legge si parla di « disciplina dell'istituto della connessione, con eliminazione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori ». La cosa mi lascia molto perplesso; è vero che i tribunali dei minori hanno una composizione particolare e possono essere più propensi ad un'indagine psicologica del minore, ma faccio presente che quello che importa è l'unicità del giudizio. Potremmo avere domani due giudizi difformi perchè due imputati che hanno commesso lo stesso reato, con una unica operazione, verrebbero giudicati da due tribunali diversi, il che è assurdo.

Oggi la legge speciale sui tribunali dei minorenni del 1934 stabilisce che nel caso di connessione con i maggiorenni anche i mi-

norini vengono giudicati dal tribunale ordinario, applicandosi però le norme particolari, cioè l'indagine biotipologica, la possibilità di concedere il perdono giudiziale e tutte quelle particolari forme che consentono di trattare in modo diverso i minori di anni 18.

Si tratta qui di un precetto preciso; si esclude cioè la possibilità della connessione nel caso di imputati minori. Il legislatore non avrà facoltà di scelta e la commissione che verrà nominata dovrà obbedire al precetto della nostra legge delegante. Mi pare che la questione debba essere meditata, quindi insisto perchè, anche se si perderà un mese di tempo, non si limiti la possibilità di questa connessione.

Se non si fosse scritto niente in proposito, si sarebbe lasciato libero quel consesso di decidere secondo l'esperienza e la giurisprudenza perchè si tratta qui di una connessione che prescinde dall'unicità del fatto. I minori debbono assolutamente essere giudicati da un tribunale diverso da quello che giudica i coimputati maggiorenni.

Al n. 15 mi sono permesso di proporre di tornare all'attuale sistema del codice, cioè nel caso di rimessione per suspizione o per motivi di ordine pubblico oggi è la Cassazione che stabilisce, specie nel caso della suspizione che potrebbe essere retrodatata all'istruttoria, quali sono gli atti già compiuti che conservano validità, così come avviene per gli atti compiuti nel dibattimento se è il dibattimento che viene interrotto a seguito di una istanza per suspizione o per ordine pubblico.

Nell'ultima parte del numero 15 invece si attribuisce al giudice di rinvio la facoltà di decidere quali atti già compiuti conservino validità dopo la rimessione. Perchè investire il giudice di rinvio di questa determinazione? È chiaro che egli sarà portato sempre a conservare validità agli atti compiuti, per non doverli rinnovare tutti. Mi pare che sia un errore psicologico quello di attribuire al giudice di rinvio questa facoltà di decisione, tanto più che quest'ultimo non è al di sopra delle parti anche per una ragione tecnica, dato che chi prende in esame il periodo in

cui ha avuto inizio il turbamento dell'ambiente in base al quale si decide una rimesione, è la Cassazione. Pertanto il giudice di rinvio in virtù di questa modifica dovrebbe riesaminare ciò che ha già deciso la Cassazione quando ha stabilito la rimessione ad altra sede. Mi pare dunque che questa norma sia illogica e richiamo l'attenzione dei colleghi su questo punto.

L'emendamento 2. 14 tende a sopprimere, al numero 43, le parole: « solo nel caso in cui sussistano serie e comprovate ragioni ». In altre parole si decide di non dare la facoltà al giudice, anche per casi meno complessi, di delegare un altro giudice a sentire un testimone o comunque ad acquisire una prova. Ciò sarebbe possibile solo nel caso in cui sussistano serie e comprovate ragioni. Ora, se si fosse usata l'espressione « opportune e comprovate ragioni », si sarebbe lasciata ai commissari da noi delegati la possibilità di valutare i vari casi, mentre il termine « serie » limita notevolmente questa possibilità. Si arriva perfino al punto che si possono verificare dei risultati opposti, perchè le serie ragioni dovrebbero essere quelle che inducono il giudice di Milano a venire a Roma per compiere quegli atti per i quali è necessario un accertamento personale. Pertanto mi sembra che la delega dovrebbe essere consentita quando manchino serie e comprovate ragioni perchè il giudice si rechi personalmente fuori sede per assumere le prove. Invece si dice: « previsione del compimento di atti istruttori per rogatoria solo nel caso in cui sussistano serie e comprovate ragioni ». Ma come, per delegare un altro sussistono serie ragioni? Le serie ragioni possono sussistere per chi deve assumere direttamente la prova e valutarla. Quindi mi pare che la formula sia infelice, che sia psicologicamente e tecnicamente inesatta.

L'emendamento 2. 17 ha carattere formale poichè tende a sostituire al n. 73 le parole: « nuovi motivi » con le altre: « motivi aggiunti », che è il termine normale usato dall'attuale codice di procedura penale e usato anche in tutte le altre norme con cui si consente l'aggiunta di altri motivi quando si siano già redatti motivi in precedenza. Si tratta dell'an-

missibilità dei nuovi motivi dell'impugnazione, cioè anche per l'appello e non solo per la Cassazione. Oggi è consentito che vengano aggiunti dei motivi, che si chiamano appunto motivi aggiunti, entro quindici giorni da quando viene notificato l'avviso di deposito in Cassazione del fascicolo processuale; qui invece si consente questa nuova formalità di dover notificare un avviso quando il fascicolo arriva dinanzi al magistrato dell'appello perchè si possa esercitare la facoltà dei motivi aggiunti. E questa sarà una delle ragioni per cui, come diceva il collega Martinazzoli, il processo si allungherà invece di accorciarsi; si tratta infatti di un'altra formalità che si viene ad aggiungere.

Con l'emendamento 2. 18 propongo di aggiungere al n. 74, in fine, le seguenti parole: « e nel caso di annullamento con rinvio da parte della Cassazione anche nell'ipotesi che esso sia stato determinato da una nullità assoluta che travolga l'intero procedimento ». È questo un emendamento che mi sono permesso di proporre per l'esperienza professionale che ho. La Cassazione per molto tempo ha stabilito — e credo che salvo qualche *rara avis* così sia orientata anche oggi — che nel caso di annullamento con rinvio per una nullità assoluta il nuovo giudizio possa comportare anche una pena più grave di quella che comportava il giudizio annullato. Infatti è *tamquam tabula rasa*, si annulla completamente ogni valutazione che vi sia stata, trattandosi di nullità assoluta. Il numero 74 si limita al « divieto di *reformatio in pejus* nel caso di appello del solo imputato ». Io aggiungerei anche nel caso di rinvio dalla Cassazione. Si intende che se è un rinvio parziale, ci si attiene all'apposita norma. Ma quando vi è un annullamento totale oggi l'orientamento è che possa essere *reformatio in pejus* la sentenza di rinvio. Io ho ottenuto una sentenza della Cassazione in proposito che dice invece che, nello spirito della norma del divieto della *reformatio in pejus*, quando non vi sia stata impugnazione da parte del pubblico ministero, anche nel caso di rinvio dalla Cassazione non si possa riformare la sentenza con aggravio della pena nei confronti dell'imputato. Però vedo che

la giurisprudenza della Cassazione nella sua grande maggioranza non è orientata in questo modo; quindi ho proposto quest'emendamento.

Debbo soltanto osservare giacchè ho la parola (è cosa che non è oggetto di un mio emendamento) che al n. 15, dove ho proposto l'emendamento per la parte finale, si parla dell'obbligo di scegliere il nuovo giudice, nel caso di rimessione per l'ordine pubblico o legittimo sospetto, nell'ambito delle circoscrizioni contigue a quella in cui è stato commesso il reato. La circoscrizione, secondo l'ordinamento giudiziario, è quella del tribunale e non quella della corte d'appello. Non so cosa ne pensi il Ministro, ma in pratica vi può essere la necessità per motivi di ordine pubblico di trasferire un grave processo di corte d'assise. Ora, data la rapidità dei mezzi di comunicazione, a che vale trasferire un processo da Modena a Bologna o viceversa quando la legge 15 dicembre 1972, la cosiddetta legge Valpreda, limita la possibilità di rinvio in questi casi a distretti delle corti d'appello vicine? Distretti di corti d'appello dunque e non circoscrizioni di tribunale. Secondo me si tratta di un *lapsus* che dall'origine ha seguito questo disegno di legge.

Circoscrizione, come termine tecnico, può riferirsi ad una circoscrizione di tribunale anche della stessa provincia. Infatti nella provincia di Roma abbiamo Civitavecchia, Velletri che sono circoscrizioni diverse di tribunale.

Non so se la Commissione e il Governo ritengano di proporre queste modifiche, ma mi sembra assurdo obbligare nel caso di rimessione, specie per ordine pubblico, a mandare un processo così vicino. Mentre fino a ieri si poteva dalla Lombardia mandare un processo in Calabria, ed oggi è possibile mandarlo solo nei distretti delle corti d'appello vicine, nelle regioni confinanti (e ciò procura una sufficiente serenità di giudizio, anche nel caso di gravi fatti che abbiano destato la commozione dell'opinione pubblica), con la attuale formula invece tutto questo non si potrà avere perchè ad esempio in Emilia le città distano l'una dall'altra 20-25 chilometri e quindi verrebbe a crearsi una situazione assurda.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M A R T I N A Z Z O L I , relatore. Signor Presidente, siamo contrari a tutti gli emendamenti. Voglio soltanto giustificare, nei confronti dei presentatori degli emendamenti, l'intendimento dei relatori di non dare risposte analitiche. Non possiamo non ribadire qui l'opinione già espressa da noi e autorevolmente dal Ministro, che si tratta di verificare qual è il risultato utile: il risultato utile è oggi che il Senato concluda questo itinerario già così lungo e contorto.

Questa è la ragione per cui anche nei confronti di emendamenti apprezzabili i relatori si dichiarano contrari.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

Z A G A R I , Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, il Governo aderisce pienamente al parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2.7, del senatore Brosio e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, del senatore Brosio e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, del senatore Mariani. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, del senatore Mariani. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, del senatore Brosio e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 11, del senatore Brosio e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2. 12 e 2. 13, del senatore Brosio e di altri senatori, sono preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 2. 2, del senatore Brosio e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 3, del senatore Brosio e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 4, del senatore Brosio e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 14, del senatore Mariani. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 5, del senatore Brosio e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 6, del senatore Brosio e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 15, del senatore Brosio e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 16, del senatore Brosio e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 17, del senatore Mariani. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 18, del senatore Mariani. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario:*

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale, con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso.

(È approvato).

Art. 4.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede, per l'anno 1974, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concer-

nente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Lugnano. Ne ha facoltà.

LUGNANO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, le norme di questo disegno di legge nel loro insieme configurano una profonda modifica dell'attuale processo penale perchè rimuovono una serie di procedure e di istituti autoritari introducendo corrette garanzie a tutela della libertà del cittadino, semplificando lo svolgimento del processo, eliminando ogni atto o attività non essenziale.

Consideriamo queste innovazioni decisamente positive. La legge-delega stabilisce, in linea di principio, che il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative soprattutto ai diritti dell'uomo e deve altresì assicurare al nuovo processo penale i caratteri del sistema accusatorio. Con questa nuova disciplina alla polizia spetta di individuare le fonti di prova, al pubblico ministero di condurre e concludere entro trenta giorni le indagini preliminari, al giudice istruttore di definire il materiale istruttorio entro un massimo di tredici mesi in modo da consentire, entro questa scadenza, la celebrazione del processo di primo grado.

In connessione con ciò la carcerazione preventiva è limitata ad un massimo di 15 mesi, mentre il giudizio definitivo deve aversi entro quattro anni.

Durante l'esame in Commissione del disegno di legge si è realizzata una larga collaborazione tra le forze democratiche pur persistendo alcuni punti di dissenso e di perplessità che hanno impedito di migliorare il provvedimento al nostro esame. Però — e ci teniamo a sottolinearlo — rispetto al testo

originario presentato dal Governo, soprattutto grazie all'azione costruttiva del Gruppo comunista della Camera in modo particolare, sono state apportate importanti innovazioni, quali il ridimensionamento del ruolo del pubblico ministero, l'assoluta parità tra accusa e difesa, la definizione della posizione e dei doveri della parte civile. Sotto l'aspetto garantistico le innovazioni riguardano i termini massimi della carcerazione preventiva e le ipotesi nelle quali essa è ammissibile. Un'altra importante innovazione è quella che prevede un'indagine complessiva sulla personalità dell'imputato.

Tuttavia questo disegno di legge presenta notevoli limiti, in particolare per quanto riguarda compiti, poteri e funzioni della polizia giudiziaria, l'istituto dell'avocazione e soprattutto la disciplina del segreto di Stato. Già il compagno senatore Petrella ha criticato, prima di entrare nel merito del provvedimento, il ricorso allo strumento della delega, sia perchè su tutte le altre riforme dei codici il Parlamento sta legiferando direttamente e proficuamente (il che dimostra che non esistono difficoltà di carattere tecnico che giustifichino il ricorso alla delega) sia perchè il Governo (e ciò non si può facilmente negare) ha fatto spesso cattivo uso delle deleghe che gli sono state concesse, come è accaduto da ultimo per la riforma della dirigenza statale, sia infine perchè il ricorso alla delega comporterà inevitabili ritardi, contrariamente a quanto si sostiene da alcuni settori. Si deve poi sottolineare come la legge-delega non realizzi compiutamente e in maniera conseguente il passaggio dal processo di tipo inquisitorio a quello di tipo accusatorio e dibattimentale, anche se non saremo noi a negare che essa afferma una linea saldamente garantista che consente semplificazioni e celerità, sanziona i diritti della difesa, fa emergere ed afferma la figura del giudice istruttore, ridimensiona il ruolo e la funzione del pubblico ministero, elimina il processo per direttissima, supera il concetto di allarme sociale.

Anche nel nuovo processo penale, così come è configurato dalla legge-delega, la libertà personale del cittadino rimarrà però in parte ancora sacrificata ad esigenze tecnico-

processuali, il processo pretorile non sarà adeguato ai nuovi principi, permarranno ancora più e molteplici istruttorie. Non si è voluto procedere all'unificazione delle strutture della polizia giudiziaria e alla sua dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria; il grave problema dei rapporti tra magistratura e polizia giudiziaria, che avrebbe richiesto un ben diverso approfondimento, non è stato risolto in maniera soddisfacente ed adeguata. La polizia giudiziaria viene molto spesso sottratta ai suoi compiti istituzionali e gli uffici inquirenti sono talora costretti a demandare l'incarico di svolgere indagini delicate a corpi di polizia che normalmente non svolgono compiti di polizia giudiziaria.

È una situazione estremamente grave e pericolosa che può condizionare l'attuazione concreta della riforma del processo penale. Poichè nel nuovo processo penale i termini processuali saranno ulteriormente accorciati, sarebbe stato indispensabile che gli uffici del pubblico ministero e del giudice istruttore potessero disporre in via diretta della polizia giudiziaria. Noi siamo contrari all'istituzione di un corpo separato di polizia giudiziaria e proponiamo la creazione di sezioni di polizia giudiziaria presso i singoli uffici alle dirette ed esclusive dipendenze del pubblico ministero e del giudice istruttore.

Per quanto riguarda la disciplina del segreto di Stato, noi comunisti abbiamo sostenuto la necessità di una profonda modifica di tutta la materia al fine di evitare che l'opera del giudice possa essere arrestata e vanificata senza sufficienti motivazioni, che un qualsiasi funzionario dello Stato possa rifiutare, secondo un suo personale giudizio, l'esibizione di documenti che potrebbero contenere elementi utili per la giustizia, così come clamorose e non isolate vicende hanno dimostrato e rivelato.

Nel corso del dibattito sulle proposte innovative avanzate da noi comunisti si sono verificate in verità ampie convergenze anche da parte di alcuni gruppi della maggioranza. Non saremo noi a negarlo e non saremo noi a non sottolinearlo; ma il Governo — ci si consenta — non ha saputo andare al di là di un generico riconoscimento della giustezza

delle esigenze prospettate da noi comunisti. Anche sulla delicata questione della polizia giudiziaria il ministro della giustizia, onorevole Zagari, si è limitato a registrare l'esigenza di una riorganizzazione e di un potenziamento degli attuali nuclei di polizia giudiziaria, collegandoli non solo con il pubblico ministero, ma anche direttamente con il giudice istruttore.

Nè va taciuto che alla Camera in seguito ad una rottura tra la maggioranza che aveva elaborato il testo in Commissione sono state apportate due modifiche peggiorative: con la prima è stato soppresso il divieto alla polizia di verbalizzare gli esami dei testimoni; con la seconda sono state introdotte nel dispositivo delle sentenze formule di assoluzione o di proscioglimento che erano state soppresse e che non avrebbero dovuto essere reinserite nel nuovo processo.

Per queste ragioni, per queste zone di ombre dense, per questa motivazione che per l'ora ha dovuto essere scarna ed essenziale, il Gruppo comunista dichiara di astenersi dal voto sulla delega al Governo.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Coppola. Ne ha facoltà.

C O P P O L A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana al disegno di legge n. 1489, recante delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, credo non sia superfluo ricordare le diverse sequenze e le reiterate fasi che hanno scandito l'itinerario lungo, complesso, faticoso e serio del dibattito non solo parlamentare sulla riforma del processo penale. Ciò è opportuno anche per dare una risposta a quanti in questi giorni in quest'Aula hanno manifestato sorpresa e critica per la sollecitudine del Senato nell'esaminare ed approvare una legge di tanto rilievo, quale è quella al nostro esame, in un lasso di tempo non consueto ai lavori parlamentari.

Giova preliminarmente ricordare che già al momento dell'annuncio dell'assegnazione della legge alla Commissione, avvenuto il 6

febbraio ultimo scorso, il Presidente del Senato, con spiccata sensibilità per l'urgenza e l'attesa della riforma, assegnò per l'esame e la relazione in Aula termini ridotti, cui la Commissione con volontà unanime si uniformò, licenziando il disegno di legge nella seduta del 27 febbraio.

L'urgenza e la sollecitudine dimostrata va ricondotta e inquadrata nel lungo e tormentato *iter* parlamentare che inizia, a dir poco, da circa un decennio.

Giova rammentare, infatti, che il primo disegno di legge di delega per la riforma del codice di procedura penale risale al 6 aprile 1965 e che esso, esaminato dalla Camera, decadde per la fine della quarta legislatura; che il provvedimento ripresentato dal Governo il 5 settembre 1968 fu approvato dalla Camera il 22 maggio 1969 e poi dal Senato, con modifiche, il 4 dicembre 1970 e successivamente ancora dalla Camera, con ulteriori modifiche, il 20 ottobre 1971, e non poté concludere il suo *iter* al Senato per la fine anticipata della quinta legislatura. Esso è stato quindi ripresentato dal ministro Gonella il 5 ottobre 1972 e dopo un lunghissimo ed approfondito esame da parte dell'altro ramo del Parlamento ritorna al nostro esame, speriamo per la definitiva approvazione.

Ma i motivi dell'urgenza vanno prevalentemente ricercati in due ragioni fondamentali: la prima va individuata nell'incompatibilità sempre più marcata, man mano che la società si evolve ed il cittadino prende consapevolezza dei suoi diritti, tra la normativa del vigente codice di procedura penale, che reca il marchio indelebile del momento storico in cui nacque, ed i principi sanciti nella Carta costituzionale, incompatibilità frequentemente rilevata in numerosissime sentenze della Corte costituzionale; mentre la seconda va individuata nella pesante situazione che regna nel campo dell'amministrazione della giustizia dove questa riforma più di ogni altra può incidere positivamente per le varie implicazioni che essa determinerà, mentre il tipo di procedimento attuale non concorre certamente ad eliminare la situazione predetta.

Dopo quanto è stato autorevolmente detto in quest'Aula dai colleghi, dagli onorevoli

relatori e dall'onorevole Ministro nel merito delle singole soluzioni adottate, credo di poter essere dispensato dal soffermarmi analiticamente su di esse; esprimerò un giudizio complessivo e largamente positivo su questa significativa riforma che interessa più di ogni altra i cittadini singoli ed al tempo stesso la società organizzata di cui essi fanno parte. Va tenuto presente prima di ogni altra valutazione che la delega legislativa al Governo mira all'emanazione di un nuovo codice di procedura penale e non di ritocchi o parziali revisioni, di cui abbiamo fatto copioso uso in materia attraverso le varie novelle introdotte negli ultimi anni per colmare i vuoti prodotti dalle sentenze della Corte costituzionale e che non sempre si sono innestate sistematicamente in un tessuto normativo sostanziato da principi e regole profondamente diversi da quelli costituzionali.

Si tratta quindi di un disegno organico che mira a conciliare due esigenze fondamentali e solo apparentemente contraddittorie: predisporre un sistema di norme che garantisca i diritti di difesa dell'imputato e assicurare al tempo stesso un meccanismo processuale rapido ed efficiente che risponda alla domanda di giustizia della società.

Riteniamo che queste esigenze possano considerarsi contemperate e soddisfatte dalle direttive dettate al legislatore delegato il quale, a nostro parere, deve sentirsi vincolato da tutti i principi e criteri indicati nell'articolo 2 del disegno di legge, ma deve soprattutto sentirsi vincolato dal preambolo dettato proprio all'articolo 2, allorquando con dichiarazione solenne ed esplicita è stato affermato che il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione ed adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale.

Non è stato questo un richiamo superfluo o pleonastico, come è stato ritenuto da alcuni, ma si è voluto consacrare espressamente tale richiamo nella legge-delega, quasi a significare un impegno chiaro, preciso e cogente per il legislatore delegato a tradurre in ogni norma codificata i principi inviolabili di rispetto della persona umana, considerando concretamente che il vero protago-

nista del processo è l'uomo e considerando al tempo stesso quei principi di difesa sociale che mai come in questo momento vanno considerati e riaffermati.

Lungo questa rigida direttiva è auspicabile che l'Esecutivo, sull'esempio dato dal Parlamento, ponga mano con la maggiore sollecitudine possibile non solo all'elaborazione del codice di procedura penale, senza consumare tutto il tempo ad esso concesso dalla delega, ma provveda parallelamente ad alcune iniziative intrinsecamente ad esso correlate, come la riforma dell'ordinamento giudiziario, l'adeguamento del processo pretorile, previo approfondimento della materia della competenza, l'organizzazione del processo esecutivo di cui non vi è menzione nel disegno di legge.

Onorevoli colleghi, sono state richiamate alcune perplessità ed espresse alcune riserve di notevole entità nel corso del dibattito. Nessuno vuole negare che esistono lacune e che talune scelte non sono state consequenziali e portate a coerenti approdi. Riteniamo che i motivi dell'urgenza unitamente alla bontà di alcune scelte siano prioritari su esigenze di perfezionismo mai peraltro appagabili. Del resto quando si constata che, ad esempio, il grosso problema della parità accusa-difesa in questo progetto viene adeguatamente affrontato e risolto; quando constatiamo che il problema delle tre o quattro istruttorie è stato eliminato; quando osserviamo che i poteri attribuiti al pubblico ministero come quelli attribuiti alla polizia giudiziaria sono quanto meno chiariti, precisati, definiti e limitati; quando vengono sanciti i principi dell'oralità, dell'immediatezza e della concentrazione; quando del dibattito si fa il punto focale di tutto il processo, facendone il momento di esaltazione di tutta la dinamica processuale; quando si dispone l'esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti alla presenza dei difensori, possiamo affermare di aver organizzato un modello di processo che al di là del nominalismo — inquisitorio od accusatorio — meglio si attaglia ad una più moderna ed efficace amministrazione della giustizia.

Questa riforma, unitamente alle altre in corso di svolgimento e definizione, costituisce

una risposta adeguata e puntuale alla pressante domanda di giustizia che da tutte le parti del paese sale verso il Parlamento. Mai, credo, come in questo momento l'opinione pubblica chiede ed esige che i problemi della giustizia vengano affrontati, ed affrontati alla radice, attraverso cioè strumenti giuridici con i quali si possa amministrare una giustizia nuova e sostanziale, capace di recepire in modo corretto, tempestivo e certo le esigenze diverse determinate dai rapidi mutamenti della struttura della società, dall'evoluzione del suo costume civile, dalla necessità di dare una risposta in termini di garanzia alle componenti sociali di fronte ai preoccupanti fenomeni della montante delinquenza organizzata; esigenze varie e complesse che muovono, ad esempio, dalle carceri, che rischiano di scoppiare per la rabbia dei detenuti, non pochi dei quali sono da troppo tempo in attesa di processo, talvolta per reati di non rilevante gravità, esigenze che muovono dall'interno della società civile che giustamente reclama una giustizia rapida, efficiente, sicura, capace, essa sì, più che l'aumento delle pene, di funzionare come deterrente nei confronti della crescente criminalità.

Il Parlamento si è fatto carico di queste esigenze e di queste richieste e con questa e con altre riforme già approvate dal Senato ritiene di dare una precisa risposta e un contributo positivo che fa giustizia di tante immotivate e qualunquistiche accuse. Per questi motivi il Gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Mariani. Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Ho già anticipato implicitamente l'orientamento del nostro Gruppo nel muovere le critiche che mi sono permesso di fare, e debbo dire che sono mortificato di dover assumere questo atteggiamento per ragioni tecniche e non politiche. Fra le ragioni politiche che potrebbero giustificare il nostro atteggiamento vi è quella per cui questo è un processo ibrido, che non risol-

ve i problemi che da tempo la dottrina agitata; il problema, ad esempio, se si debba propendere per il sistema accusatorio o si debba restare al sistema inquisitorio. Si è voluto dare maggiore importanza al dibattimento, unica fase in cui, durante il processo, si può adottare il sistema della *cross examination*, cioè il sistema accusatorio. Invece un complesso di norme accentua l'intervento di tutte le parti nel corso della istruttoria la quale assume una veste di vero e proprio processo che per la maggior parte si svolge per iscritto e che difficilmente potrà essere disatteso dal giudice del dibattimento perchè accentuando il compito della difesa e dell'accusa nell'istruttoria, con l'intervento di un giudice istruttore, di un pubblico ministero e di un difensore, si finirà col dare eccessiva importanza alle prove ivi raccolte, così che il dibattimento, nonostante il sistema accusatorio, che rappresenterà solo una dialettica nuova, rimarrà gravemente mortificato più di quanto non lo sia ora, perlomeno nei processi che attualmente vanno al dibattimento dopo una istruttoria sommaria.

Ci sono poi alcune norme che allungano eccessivamente i tempi. Noi raccogliamo le proteste del pubblico; la pubblica opinione è esasperata perchè si verificano delle aberrazioni. Colpevoli già confessi vengono posti in libertà perchè scadono i termini di carcerazione preventiva per i processi troppo lunghi, dovuti forse a determinate abitudini dei giudici o al fatto che oggi si lavora molto meno di prima e anche i giudici hanno il loro orario che intendono rispettare. In sostanza il processo rimane troppo lungo. Sono state previste ulteriori norme che renderanno più lunghi i tempi, a parte quelle già introdotte a garanzia dell'imputato, e su questo punto non vi è nessuna osservazione da fare perchè l'imputato ha diritto di intervento e di difesa, come è scritto nell'articolo 185, n. 3, del codice di procedura penale che commina la nullità assoluta. Per esempio nel caso dei motivi aggiunti anche in appello fatalmente si dovrà stabilire che in quella sede si dovranno mandare gli avvisi e sappiamo che questo può portare via del tempo specie per i difensori e gli imputati che siano fuori della sede. Così si avran-

no rinvii come è avvenuto nel mese di dicembre allorchè metà dei ricorsi in Cassazione sono stati differiti perchè non era ritornato, con la posta, l'originale dell'avviso che conteneva l'attestazione che fosse stato notificato il giorno dell'udienza ai difensori.

Si aggiunga poi che in Cassazione l'avviso viene mandato solo agli avvocati, la cui residenza è facilmente rintracciabile, mentre in appello il problema si estenderà anche alle parti e agli altri interessati.

Per quanto riguarda poi il termine « circoscrizione », direi che fino a quando non è modificato l'ordinamento giudiziario la circoscrizione rimane quella del tribunale. A questo proposito non mi si è risposto; ma il fatto è che se rimane quella norma in base alla quale in caso di remissione i processi debbano essere rinviati ad altro giudice, bisognerà rimmetterli ad un giudice di un tribunale contiguo a quello in cui si stanno svolgendo. Tra l'altro è strano che si parli di circoscrizione dato che qualora il processo rimesso venga trasferito quando già è in grado di appello, allora in questo caso la parola circoscrizione non mi sembra che c'entri. A meno che non si sia ormai rinunciato a mantenere lo stesso linguaggio in tutte le norme di legge che l'operatore di giustizia deve esaminare.

Queste sono, in linea di massima, le considerazioni di carattere generale che devo fare per la mia dichiarazione di voto contrario. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, non abbiamo mai avuto dubbi sulla necessità della riforma del codice di procedura penale della quale da tanti anni si parla e che solo ora si avvia alla sua conclusione. Sono però note anche le numerose e rilevanti perplessità e riserve suscitate in noi dal testo approvato dalla Commissione. Il collega Valitutti le ha illustrate al Senato e le ha anche tradotte in una serie di emendamenti, sfortunatamente respinti in modo sommario, con il motivo consueto ma questa volta particolarmente labile ed inconsi-

stente, di non voler ritardare l'iter della legge.

Ciò nonostante, come già i colleghi della Camera, daremo voto favorevole al disegno di legge. Voteremo — lo dico francamente — senza alcun entusiasmo, ma, tenendo conto che si tratta di legge di delega, voteremo nella speranza che, nella futura predisposizione del testo definitivo, il Governo e la Commissione che lo assisterà abbiano a fermare la loro attenzione sulla discussione che si è svolta in quest'Aula, discussione un po' affrettata, ma che comunque ha messo in evidenza vari punti interessanti, e quindi abbiano anche a tener conto, nella misura del possibile, delle proposte e dei suggerimenti che abbiamo avuto l'onore di prospettare. (*Applausi dal centro-destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Viviani. Ne ha facoltà.

VIVIANI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, direi che il Gruppo socialista non può, con questa sua unica voce nel dibattito, non sottolineare la rilevanza di questa legge che rappresenta non solo un successo tecnico-giuridico (come hanno già rilevato molti oratori, come si legge nella relazione pregevole dei senatori Martinazzoli e Licini, come si deduce anche dalle dichiarazioni quanto mai precise e puntuali dell'onorevole Ministro che ha dato un grande contributo affinché questa legge terminasse il suo tormentoso iter) ma anche un notevole successo politico. Da trent'anni aspettavamo l'adeguamento di questa legge — come del resto di tante altre — alla Costituzione; e questa volta si tratta di una legge fondamentale. È la prima volta che il Parlamento fa una legge organica di modifica delle leggi fasciste. È quindi un passo di cui sentiamo tutta la necessità e del quale non possiamo non rallegrarci vivamente.

Il sistema attuale è in contraddizione aperta ed insanabile con la Costituzione, rappresenta altri tempi, rappresenta un'ideologia superata e battuta, rappresenta il fascismo, sprizza autoritarismo da ogni poro, come chiunque, specialmente se avvocato, ben sa.

Duramente inquisitorio, perchè anche il dibattimento (che avrebbe dovuto essere l'appendice accusatoria) in sostanza si traduce in un ulteriore momento inquisitorio perchè rimane la incontrastata supremazia del giudice e perchè il processo scritto prevale sul processo orale. Quante volte la verità è offuscata perchè testimoni, i quali in udienza tendano a dire cose nuove, valide per l'accertamento della verità, sono zittiti e qualche volta addirittura condannati per falsa testimonianza, sol perchè erano in contraddizione con il processo scritto.

Dunque non un processo ma una beffa. Invece il processo che porremo in essere attraverso questa riforma è illuminato dal principio accusatorio. Non è un principio assoluto, non è un dogma; in pratica non c'è mai un processo del tutto inquisitorio o del tutto accusatorio, ci sono sempre processi misti. Nel processo che stiamo per approvare, però, la caratteristica accusatoria ha grande prevalenza: invita quindi alla concentrazione, all'immediatezza, alla oralità, alla parità delle parti nel dibattito; e questo è l'essenziale. È inutile porre in dubbio la validità della riforma perchè viene mantenuta la istruttoria; occorre piuttosto domandarsi a quale fine essa tenda. Non al fine di preparare al giudice del dibattimento un processo già fatto, un processo già esaurito, un processo contro il quale quasi sempre è inutile combattere, ma al fine di evitare il processo se l'assoluzione s'imponga, oppure al fine di raccogliere prove che non possono giungere fino al dibattimento, oppure al fine di formulare la contestazione. Questa è l'impronta di questa particolare istruttoria che pure era necessaria stante il fallimento completo che nel nostro sistema ha segnato il giudizio direttissimo, prima quasi mai attuato, poi attuato, come diceva il senatore Martinazzoli, con il ritorno indietro e cioè il rinvio al giudice istruttore. Ma io aggiungerei che questo non è forse il male peggiore: infatti il male peggiore è che questi processi cosiddetti direttissimi si riducono a processi più lunghi degli altri, che si trascinano per anni dimostrando ancora una volta come il sistema non possa reggere alle critiche che vengono avanzate.

Allora dobbiamo riconoscere che il sistema instaurato, se non è un sistema accusatorio puro, è pur tuttavia un sistema accusatorio; e le imperfezioni, che ci sono, dal punto di vista schematico (però non dal punto di vista pratico), ci serviranno a ridurre alcuni difetti che fatalmente rintracceremo in un perfetto processo accusatorio.

Molto valida è la posizione di assoluta parità delle parti che non consente la prevalenza dell'una sull'altra. D'altronde appare fuori luogo preoccuparci per la carenza nel giudice di poteri di iniziativa. Intanto ciò non è esatto perchè il disegno di legge ne fissa chiaramente alcuni; ma questa limitazione cosa significa se non proprio quello che volevamo, e cioè un contraddittorio vivo, vivace, capace di portare alla verità?

Inoltre il sistema attuale è così duramente inquisitorio che addirittura talvolta la figura del giudice e quella della parte si identificano. È il caso del pubblico ministero quando fa l'istruzione sommaria; si forma le prove delle quali poi si avvantaggia come parte. Addirittura è accaduto in un recente processo a Genova che il pubblico ministero — dopo la sentenza — ha radunato i giornalisti per rallegrarsi della condanna di una persona tanto innocente che in appello è stata assolta con la formula più ampia. Non è, quindi, questo il tipo di processo che potevamo conservare; abbiamo assoluto bisogno di un processo che si adegui alla Costituzione.

Quello previsto dal disegno di legge dà pienamente questa garanzia, anche se in alcuni punti non è del tutto caratteristico in relazione allo schema accusatorio.

Rapidissimamente vediamo allora altri punti essenziali, che servono a caratterizzare questo processo. Il primo punto previsto dal disegno di legge concerne lo snellimento del processo: massima semplificazione nel suo svolgimento, con l'eliminazione di ogni atto e attività non essenziali. Ebbene quali sono le esigenze di cui vogliamo la soddisfazione attraverso il processo? Evidentemente due: da un lato dobbiamo garantire i diritti primari del cittadino, che riguardano la persona, la dignità dell'uomo, giustamente posti dalla Costituzione (art. 2) come principi

inviolabili; e non a caso, perchè sono al di là, al di sopra e al di fuori della legge stessa qualificandosi come diritti naturali. L'altra esigenza è quella di ottenere giustizia per la società. È un'esigenza sociale che sentiamo in modo particolare in questi tempi in cui subiamo una nuova ondata di criminalità, contro la quale dobbiamo combattere e contro la quale non ci si batte con processi che non finiscono mai, confondendo nelle carceri per troppo tempo colpevoli e innocenti; ma piuttosto attuando il nuovo tipo di processo che non lascia spazio per portare a lungo le procedure e che vuole l'imputato condotto entro breve termine di fronte al giudice istruttore, il quale deciderà tra l'archiviazione, il giudizio immediato o la istruttoria, nei limiti già ricordati.

Mi sembra che questo sia uno dei punti fondamentali: partecipazione in assoluta parità, assunzione del metodo orale. Siamo troppo legati allo scritto, attraverso il quale si raccolgono prove spesso da parte di chi neppure sa raccoglierle. Esse costituiscono poi nel processo una pesante zavorra che rischia di fare affondare la navicella della giustizia.

Altro punto sul quale mi preme richiamare l'attenzione dell'Assemblea è quello relativo alla non incidenza dei vizi formali degli atti sull'andamento della causa. È giusto — e il disegno di legge lo afferma — che venga dato spazio alla nullità assoluta; è gravemente ingiusto che ci siano delle formalità inutili che poi riescono ad affossare il processo.

Questi mi sembrano i punti essenziali: al pubblico ministero rimangono dei poteri ma assai limitati per cui non si può trarre da ciò che esso è in una posizione di preminenza rispetto alle altre parti nella dialettica processuale. Certamente spetta al pubblico ministero esaminare gli elementi raccolti per provvedere alla contestazione e dare una inquadatura. Il resto è affidato ad un contraddittorio pieno, efficace, che può portare innanzi la verità. Il punto fondamentale è che non vogliamo un processo formale, autoritario attraverso il quale un presidente della corte di assiste può — come è avvenuto — con la minaccia di condannare per falsa

testimonianza due testimoni arrivare all'affermazione della responsabilità per omicidio in relazione ad una persona ancora viva! E neppure vogliamo un processo coreografico che mitizza il magistrato, quasi non fosse un uomo come gli altri. Certamente avremo una giustizia più efficiente se, insieme al nuovo codice di procedura penale, riusciremo a dare al paese un ordinamento giudiziario che assicuri l'acquisizione di magistrati non solo tecnici valorosi (sempre che non si usino le radio ricetrasmittenti), ma anche uomini moralmente sani, capaci di intendere la vita e le sue profonde esigenze anche sociali; invece con la legge attuale possiamo avere in magistratura uomini buoni e cattivi, onesti e disonesti, sani e non sani anche di mente, come purtroppo una esperienza molto amara ci dimostra.

È dunque un passo avanti quello che abbiamo fatto, un passo cui il Gruppo socialista ha dato la sua completa adesione e il

suo maggiore contributo; esso non è certo toccato almeno nella sua sostanza dalle critiche e dalle censure che si possono sempre fare. Fu detto ieri sera molto bene dal senatore Bettiol: se qualcosa non funzionerà, la riformeremo, ma l'architettura è solida e merita approvazione.

Il Gruppo socialista, quindi, voterà a favore di questa legge, sicuro di operare così per il progresso, per risolvere la crisi che attanaglia il Paese, per la pacificazione degli italiani. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Di conseguenza resta assorbito il disegno di legge n. 199, d'iniziativa del senatore Zucalà e di altri senatori.

Schema dei lavori dell'Assemblea per il periodo dall'8 al 10 aprile 1974

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato — preso atto della obiettiva difficoltà di formulare un programma dei lavori e il conseguente calendario — ha convenuto unanimemente sul seguente schema:

| | | | |
|-----------|-----------|-----------------|---|
| Lunedì | 8 aprile | (pomeridiana) | — Disegno di legge n. — Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali (<i>presentato alla Camera dei deputati - scade il 3 maggio 1974</i>). |
| Martedì | 9 aprile | (antimeridiana) | — Disegno di legge n. — Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente l'istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima (<i>presentato alla Camera dei deputati - scade il 12 maggio 1974</i>). |
| » | » | (pomeridiana) | |
| Mercoledì | 10 aprile | (antimeridiana) | — Deliberazioni su domande di autorizzazioni a procedere in giudizio. |

Non facendosi osservazioni, il predetto schema diviene definitivo, con l'intesa che la diramazione del relativo ordine del giorno è subordinata alla tempestiva trasmissione, da parte della Camera dei deputati, dei disegni di legge sopra indicati.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni » (755, 893, 991, 1099-B) (*Testo risultante dall'approvazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri; Martinazzoli ed altri; Lugnano ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Il suddetto disegno di legge è stato deferito in sede deliberante alla 2ª Commissione permanente (Giustizia).

Annunzio di convocazione di Commissione permanente

PRESIDENTE. La 2ª Commissione permanente (Giustizia) si riunirà in sede deliberante martedì 2 aprile 1974, alle ore 17, per esaminare il disegno di legge: « Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni » (755, 893, 991, 1099-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Per le risposte scritte ad interrogazioni e per lo svolgimento di interpellanze

SIGNORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORI. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta alle seguenti interrogazioni con richiesta di risposta scritta che sono state presentate molto tempo fa: interrogazione 4-2176, rivolta al Ministro dei lavori pubblici; interrogazione 4-2326, al Ministro della difesa; interrogazione

4-1814, al Ministro delle finanze; interrogazione 4-1576, al Ministro dei lavori pubblici; interrogazione 4-1251, al Ministro dei lavori pubblici; interrogazione 4-1264, al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica ed al Ministro della sanità. Sollecito altresì lo svolgimento delle interpellanze 2-0257 e 2-0233, rivolte al Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Senatore Signori, le assicuro che la Presidenza terrà conto delle sue richieste.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PINTO, Segretario:

BALDINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — (Già 4-3117)
(3-1096)

SPORA. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per conoscere quali intenzioni abbiano per mitigare l'ondata di malcontento sorta tra un vasto numero di dipendenti militari per i quali l'assegno perequativo, recentemente concesso, è stato completamente riassorbito a seguito della soppressione delle varie indennità.

In modo particolare, la soppressione dell'indennità di alloggio ha gravemente inciso nelle retribuzioni, talchè il tanto atteso assegno perequativo è stato per molti una solenne delusione.

L'interrogante, inoltre, richiama l'attenzione dei Ministri competenti sul problema degli alloggi per il personale militare, problema che da anni attende una concreta soluzione.

(3-1097)

CUCINELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Con riferimento alle notizie di stampa secondo cui la Procura militare di Verona ha imputato 10 alpini dei reati di attività se-

diziosa, istigazione a disobbedire abusiva e continuata e rivelazione di notizie, a seguito del comportamento tenuto dai militari stessi per lo stato di preallarme delle Forze armate che culminò nella notte di sabato 26 gennaio 1974 e che provocò giudizi contrastanti ed apprensione in tutta Italia, si chiede di conoscere il punto di vista del Governo sull'episodio che è apparso alla stampa molto oscuro.

Infatti, i militari incriminati si sarebbero resi colpevoli soltanto di avere segnalato tutta una serie di attività, incontri, organizzazioni e composizioni di forze ritenute del tutto abnormi, a loro parere (e peraltro da notevole parte della pubblica opinione), rispetto alla pur eccezionale condizione di preallarme. L'accusa di spionaggio, in particolare, riguarderebbe la composizione di forze estranee all'organigramma ufficiale.

Si desidera, pertanto, conoscere se il Governo non ritiene che, di fronte a fatti che possono apparire devianti dai compiti istituzionali (fatti che, per quanto raramente, talvolta si verificano: cfr. SIFAR, trame nere, eccetera), i componenti delle Forze armate abbiano il diritto-dovere di preoccuparsi soprattutto, come qualsiasi cittadino, della difesa delle istituzioni democratiche, per cui il dovere di lealtà verso l'immediato superiore non può prevalere sul dovere di fedeltà alla Repubblica ed alle sue istituzioni.

(3 - 1098)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

MONETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga necessario impartire precise disposizioni ai Provveditorati agli studi in merito alla corretta interpretazione ed applicazione del secondo comma (valutazione del servizio militare obbligatorio) dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

Le ordinanze ministeriali si limitano a riportare integralmente il testo del citato comma, ritenendone giustamente inequivocabile il significato. Risulta, però, all'interrogante che esso viene interpretato ed applica-

to in due modi diversi dai Provveditorati agli studi. C'è, infatti, chi valuta il servizio militare di leva, prestato senza demerito dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie, come servizio scolastico con la massima qualifica, e c'è, invece, chi lo valuta come « il » servizio scolastico.

È evidente che questa lettura, con l'abusiva introduzione (mentale) dell'articolo determinativo « il » nel testo della legge, conferisce al medesimo un significato restrittivo contrario allo spirito ed alla lettera della citata legge 13 giugno 1969, n. 282. Infatti, quei provveditori che lo interpretano in tal modo, collegano l'articolo 4 della citata legge con l'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687, che ha per oggetto il trattamento economico dei docenti non di ruolo. Tale collegamento, a parere dell'interrogante, non soltanto contrasta con il secondo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 282, ma anche con la logica più elementare, poichè il servizio obbligatorio di leva si svolge secondo un calendario che non ha nulla a che vedere con quello scolastico.

Pare, perciò, all'interrogante necessario dare disposizioni precise ai Provveditorati, anche per eliminare evidenti ingiustizie, nel senso che il servizio obbligatorio sia valutato per intero come anno scolastico, indipendentemente dall'inizio e dalla conclusione del servizio militare stesso.

(4 - 3119)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione 3-1096 del senatore Baldini sarà svolta presso la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 13,50).